

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 maggio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea	
DECRETO 25 marzo 2014.	
Rettifica delle Disposizioni attuative parte specifica misura 311, azione B "Produzione di energia da fonti rinnovabili" del PSR Sicilia 2007/2013 pag.	3

DECRETO 25 marzo 2014.	
Rettifica delle Disposizioni attuative parte specifica misura 312, azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" del PSR Sicilia 2007/2013 pag.	4
DECRETO 11 aprile 2014.	
Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Aidone pag.	4

DECRETO 29 aprile 2014.	
Aggiornamento della delimitazione delle "aree contaminate" da Plum pox virus e delle relative "zone tamponi"	5

Assessorato dell'economia

DECRETO 9 aprile 2014.	
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014	9
DECRETO 17 aprile 2014.	
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014	

pag. 11

Assessorato della salute

DECRETO 14 aprile 2014.	
Approvazione del programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale	13

Assessorato
del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 aprile 2014.	
Approvazione di variante parziale allo strumento urbanistico del comune di Messina	17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 31 gennaio 2014 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Fincantieri cantieri italiani navali S.p.A. c/Assessorato delle attività produttive della Regione siciliana, Cimolai S.p.A. e Metalmeccanica agrigentina S.r.l.	
pag. 19	

Presidenza:

Estinzione dell'opera pia Casa della fanciulla "Duca Palmerio Serrovira" di Licata	32
--	----

Approvazione del nuovo statuto organico dell'I.P.A.B. Istituto Boccone del Povero "Gurrera-Moncada-Calafato" di Caltanissetta	32
---	----

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Nomina dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica 1 Trapani pag.	32
--	----

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Itaca”. Avviso di pubblicazione del bando relativo alla misura 312, azioni A e C pag. 33

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”. Avviso di pubblicazione dell’elenco definitivo delle istanze non ammissibili dell’azione aggiuntiva della misura 413 pag. 33

Assessorato delle attività produttive:

Integrazione della Commissione regionale per la cooperazione pag. 33

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 33

Scioglimento della cooperativa Athena, con sede in S. Maria di Licodia pag. 34

Proroga della gestione commissariale della cooperativa FOX 17, con sede in Scicli. pag. 34

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Modifica ed integrazione del decreto 31 luglio 2013, relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia dell’Amministrazione regionale pag. 34

Assessorato dell’economia:

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . pag. 34

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio denominato “Interprofidi - soc. coop. di garanzia fidi tra liberi professionisti”, con sede in Acate pag. 34

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione dell’impiantistica di un progetto nel comune di Gela pag. 34

Provvedimenti concernenti estromissione dal finanziamento di progetti relativi alla linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI - seconda finestra pag. 34

Provvedimenti concernenti estromissione dal finanziamento di progetti relativi alla linea di intervento 2.1.2.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI - seconda finestra pag. 35

Approvazione del progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Agira, proposto dalla ditta Mugavero Rosario . . . pag. 35

Autorizzazione alla ditta S.E.A.P. Società europea appalti pubblici s.r.l., con sede legale in Aragona, per la realizzazione e la gestione di una stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi nel comune di Lercara Friddi pag. 35

Rinnovo dell’autorizzazione alla società Caltaqua S.p.A. per lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento a servizio della rete fognaria del comune di Villalba pag. 35

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Approvazione dell’elenco degli enti pubblici e delle organizzazioni private accreditati all’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale pag. 35

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 35

Trasferimento della sede operativa della società denominata Emolab s.a.s., sita nel comune di Ragusa . . . pag. 36

Integrazione dell’autorizzazione per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali ai sensi dell’art. 3 del D.A. n. 1179/11 rilasciata alla Casa di cura G.B. Morgagni di Catania pag. 36

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 36

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Rinaldi s.n.c. di Rinaldi Francesco & C., con sede in Castel di Lucio pag. 36

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte pag. 36

Accreditamento istituzionale della Residenza sanitaria assistita Papa Giovanni, gestita dall’omonima società cooperativa sociale a r.l., sita in Floridia pag. 37

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 37

CIRCOLARI

Assessorato del territorio e dell’ambiente

CIRCOLARE 10 aprile 2014.

Autorizzazione unica ambientale (AUA). Chiamenti a seguito dell’emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane pag. 37

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 marzo 2014.

Rettifica delle Disposizioni attuative parte specifica misura 311, azione B "Produzione di energia da fonti rinnovabili" del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 5, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 6, Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che ha previsto la modifica della denominazione e la rielaborazione del sistema dipartimentale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Visto il decreto presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R.S. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta regionale n. 12 del 4 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ex Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 193 dell'11 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2010, reg. 1 fg. 31 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 28 maggio 2010, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013";

Visti i DDG n. 1564 del 7 dicembre 2010 n. 781 del 30 giugno 2011 e n. 602 dell'11 giugno 2013, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili e non ammissibili relative rispettivamente all'unica sottofase del bando in regime transitorio e alla I e II sottofase del bando in regime *de minimis* pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 28 maggio 2010;

Ritenuto necessario apportare una errata correge alla frase "L'azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D." riportata nel Paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013", in quanto erroneamente riportata;

Ritenuto che la suddetta frase deve essere sostituita con la seguente "L'azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D.";

Considerato che la suddetta errata correge non è in contrasto con le determinazioni delle commissioni che hanno effettuato le istruttorie di valutazione delle domande di aiuto per la stesura delle graduatorie definitive citate, in quanto non si è tenuto conto della limitazione relativa alla ubicazione della sede legale dell'azienda poiché inserita per mero errore materiale nel Paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013";

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

In conformità alle premesse e per le motivazioni sopra addotte, si approva l'errata correge al paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013" e più precisamente alla frase "L'azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve avere sede legale e deve ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D." che viene come di seguito modificata: "L'azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D."

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.

Palermo, 25 marzo 2014.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 aprile 2014, reg. n. 3, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 268.

(2014.19.1197)003

DECRETO 25 marzo 2014.

Rettifica delle Disposizioni attuative parte specifica misura 312, azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" del PSR Sicilia 2007/2013.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 5, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 6, Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che ha previsto la modifica della denominazione e la rielaborazione del sistema dipartimentale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R.S. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta regionale n. 12 del 4 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ex Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 51 del 31 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012, reg. 4, fg. 77 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 30 marzo 2012, con il quale sono state approvate le "Modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese – Azione B Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese – Azione B Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013";

Visti i decreti del dirigente generale n. 1508 del 22 novembre 2012, n. 662 del 19 giugno 2013 e n. 266 del 12 marzo 2013 di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili e non ammissibili relativi alla I e II sottofase del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 50 del 2 dicembre 2011;

Ritenuto necessario apportare una errata corrigere alla frase "Pertanto le microimprese in cui si attuano gli interventi devono avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D." riportata nel Paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese – Azione B Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013", in quanto erroneamente riportata;

Ritenuto che la suddetta frase deve essere sostituita con la seguente "Pertanto gli interventi effettuati dalle microimprese devono ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D.";

Considerato che la suddetta errata corrigere non è in contrasto con le determinazioni delle commissioni che hanno effettuato le istruttorie di valutazione delle domande di aiuto per la stessa delle graduatorie definitive citate, in quanto non si è tenuto conto della limitazione relativa alla ubicazione della sede legale della micro-impresa poiché inserita per mero errore materiale nel paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese – Azione B Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013";

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi:

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

In conformità alle premesse e per le motivazioni sopra addotte, si approva l'errata corrigere al paragrafo 10. Localizzazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese – Azione B Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013" e più precisamente alla frase "Pertanto le microimprese in cui si attuano gli interventi devono avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D." che viene come di seguito modificata: "Pertanto gli interventi effettuati dalle microimprese devono ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D."

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.

Palermo, 25 marzo 2014.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 aprile 2014, reg. n. 3, Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 269.

(2014.19.1198)003

DECRETO 11 aprile 2014.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Aidone.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 51, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, prot. n. 1998 del 20 dicembre 2013, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Aidone (EN), contrada Dragofosso e la relativa documentazione di rito dopo la pubblicazione all'albo pretorio del predetto comune;

Vista la dichiarazione sottoscritta in data 22 ottobre 2013 dai signori Pocorobba Concetto, nato a Torino il 14 febbraio 1966 e residente in Piazza Armerina in via Scarante s.n., Pocorobba Cristian Sante, nato a Piazza Armerina (EN) il 17 marzo 1975 ed ivi residente in via Scarante s.n., nella qualità di comproprietari, e dalla signora Miola Ada, nata ad Agugliaro (VI) e residente in Piazza Armerina in via Scarante s.n. nella qualità di usufruttuaria dei terreni siti in agro di Aidone contrada Dragofosso riportati in catasto al foglio di mappa n. 114 particelle 44, 45, 152AA, 152AB, 153, 182AA, 182AB, 183AA, 183AB, 184AA, 184AB, 201AA, 201AB, 254, 264, 270, 271, 380, 381, 404, 405 con la quale i suddetti consentono che sul loro fondo esteso complessivamente Ha 67.85.37 sia istituita una zona cinologica di tipo B denominata "Il Drago" in agro di Aidone;

Vista la proposta d'individuazione della zona cinologica prot. n. 1997 del 20 dicembre 2013, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal dirigente della predetta

Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 51, prot. n. 569 del 31 marzo 2014;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Enna hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 1858 del 29 novembre 2013;

Visto il verbale di istruttoria datato 11 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio comunale di Aidone (EN), contrada Dragofosso sul fondo agricolo, iscritto al n.c.t. del comune di Aidone al foglio di mappa n. 114 particelle 44, 45, 152AA, 152AB, 153, 182AA, 182AB, 183AA, 183AB, 184AA, 184AB, 201AA, 201AB, 254, 264, 270, 271, 380, 381, 404, 405 esteso complessivamente Ha 67.85.37, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 11 aprile 2014.

GUFO

(2014.17.1138)020

DECRETO 29 aprile 2014.

Aggiornamento della delimitazione delle "aree contaminate" da Plum pox virus e delle relative "zone tampone".

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla d.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D.G. n. 7114 del 12 giugno 2013, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura, dott. Vito Sinatra;

Visti il D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 e il D.D.G. n. 3666 del 19 novembre 2012, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative di questo Dipartimento;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo Dipartimento il servizio fitosanitario regionale previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il D.D.G. n. 1748 del 27 giugno 2011 di riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2009, contenente le misure di lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale prevede, qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio la presenza d'infezioni dovute a PPV, l'obbligo della delimitazione delle zone infette e la prescrizione di misure fitosanitarie ufficiali;

Visto il D.D.G. n. 3499/2012 di delimitazione delle "aree contaminate" da Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), e delle relative "zone tampone", nonché l'elenco dei relativi fogli catastali interessati;

Considerato che il servizio fitosanitario regionale ha riscontrato la presenza del virus Plum pox virus (PPV),

agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) in ulteriori aree ricadenti nel territorio regionale;

Considerata l'opportunità di procedere all'aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate e delle zone tampone;

Considerato che gli artt. 6 e 8 del decreto ministeriale 28 luglio 2009 prevedono le misure fitosanitarie da adottare nelle aree contaminate e nelle zone tampone;

Considerato che l'art. 2 del D.D.G. n. 3499 del 5 novembre 2012 dispone che le modifiche e integrazioni alle aree delimitate, in rapporto all'evoluzione dell'infezione, sono approvate con provvedimento del dirigente responsabile del servizio fitosanitario regionale;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati l'aggiornamento della delimitazione delle "aree contaminate" da Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), e delle relative "zone tampone", nonché l'elenco dei relativi fogli catastali interessati, di cui agli allegati 1, 2 e 3 che sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nelle nuove aree delimitate si applicano le misure fitosanitarie ufficiali riportate nell'allegato 3 del D.D.G. n. 3499 del 5 novembre 2012.

Art. 3

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al precedente articolo è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2009 e al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 5


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it.

Palermo, 29 aprile 2014.

SINATRA

Allegato 1





Allegato 3**DELIMITAZIONE "AREE CONTAMINATE" DA PLUM POX VIRUS (PPV) E "ZONE TAMPONE"****AREE CONTAMINATE**

PROVINCIA	COMUNI	AREA DELIMITATA
Catania	Santa Venerina	N. 2 siti localizzati rispettivamente nei fogli di mappa: 11 e 23
	Giarre	N. 1 sito localizzato nel foglio di mappa: 26
Caltanissetta	Caltanissetta	N. 1 sito localizzato nel foglio di mappa: 270

AREE TAMPONE

PROVINCIA	COMUNI	AREA DELIMITATA
Catania	Santa Venerina	Fogli di mappa: 7-10-11-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25-26-27-29
	Giarre	Fogli di mappa: 22-27-28-29-34-66-67-86-87
	Riposto	Foglio di mappa: 7
	Mascali	Fogli di mappa: 40-41-47
Caltanissetta	Caltanissetta	Foglio di mappa: 272
	Delia	Fogli di mappa: 3-4

(2014.19.1177)003

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 9 aprile 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 commi 1 e 2;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dove fra l'altro vengono escluse le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purchè si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visto l'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

Visto l'articolo 34, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 6, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25, che proroga la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, che proroga la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 marzo 2011;

Visto il DPCM 25 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011 che ha prorogato al 31 dicembre 2011 i termini entro cui le aziende farmaceutiche hanno la facoltà di aderire al *Payback* ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini precedentemente fissati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011;

Vista la proroga al 31 dicembre 2013 emanata ai sensi del DPCM 26 giugno 2013, dei termini previsti all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Vista la determina dell'AIFA del 7 febbraio 2012 "Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2012;

Vista la determina AIFA del 27 febbraio 2012 "Modifiche della determina del 7 febbraio 2012" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, con la quale l'AIFA ha proceduto a rideterminare la metodologia di calcolo del ripiano dello sfondamento del tetto per la spesa farmaceutica per l'anno 2010;

Considerato che a seguito del contenzioso instaurato dalle aziende farmaceutiche e dalle numerose sentenze emesse dal TAR del Lazio in favore di queste ultime, l'AIFA ha proceduto ad annullare le suddette determinate;

Vista la determina AIFA del 15 giugno 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2012, con cui vengono annullate le determinate del 7 febbraio 2012 e del 27 febbraio 2012 ed autorizzate le Regioni interessate, tra cui la Sicilia, a restituire gli importi versati dalle aziende farmaceutiche;

Vista la nota prot. n. 52800 del 24 giugno 2013 con la quale il Servizio 5 del Dipartimento per la pianificazione strategica fornisce assicurazioni circa le modalità di restituzione delle somme nel caso di eventuali ulteriori istanze di rimborso a titolo di "ripiano territoriale 2010" e specificatamente l'utilizzo delle quote versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *Pay Back* nell'anno 2013 e qualora ciò non fosse possibile all'utilizzo delle risorse di FSR;

Visto il DD n. 854/2014 con il quale è stata iscritta sul capitolo 415202 "Restituzione somme indebitamente versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *Pay Back*" la somma di € 67.561,09 a valere sulle quote versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *Pay Back* nell'anno 2013;

Vista la nota prot. n. 18509 del 28 febbraio 2014 con la quale l'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica chiede l'iscrizione della somma di € 60.512.217,37 nel capitolo 413368 del Bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio 2014, quali somme versate dalle case farmaceutiche ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. per l'anno 2013 ed accertata sul capitolo di entrata 3665 con DDS n. 104 del 6 febbraio 2014;

Vista la nota della Ragioneria centrale competente, prot. n. 13185 del 10 marzo 2014, con cui viene trasmessa la suddetta nota;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 413368 la somma di € 60.444.656,28 (€ 60.512.217,37 - 67.561,09), quali somme versate dalle case farmaceutiche ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. per l'anno 2013, che hanno costituito maggiore accertamento nell'esercizio finanziario 2013 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	-	60.444.656,28
di cui al capitolo 215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perennazione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	60.444.656,28

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale	+ 60.444.656,28	
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006	+ 60.444.656,28	L. n. 296/2006
CODICI: 04.02.03 - 07.04.03 - V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 aprile 2014.

PISCIOTTA

(2014.16.1055)017

DECRETO 17 aprile 2014.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitali di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 326.509.678,00;

Visto il modello telematico del 7 aprile 2014 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 209.337.310,56 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 209.337.310,56;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza e cassa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
<u>ENTRATA</u>	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale	+ 209.337.310,56
di cui al capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 209.337.310,56
<u>SPESA</u>	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale	+ 209.337.310,56
di cui al capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità	+ 209.337.310,56

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

- Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. + 209.337.310,56

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

- Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. + 209.337.310,56

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 aprile 2014.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2014.

Approvazione del programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la raccomandazione n. 7 per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica del Ministero della salute;

Visto il D.A. 10 ottobre 2012 "Centralizzazione dei farmaci antiblastici" e l'obbligo da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche, oncoematologiche e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l'utilizzo di farmaci antiblastici, di dotarsi di un'unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure di conservazione, manipolazione, allestimento, distribuzione e smaltimento;

Vista la raccomandazione n. 14 del Ministero della salute per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici che costituisce un riferimento per gli amministratori e per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici;

Considerata la necessità di dare seguito al D.A. 10 ottobre 2012 "Centralizzazione dei farmaci antiblastici" con l'attuazione di programmi di implementazione dedicati per il miglioramento della qualità del percorso oncologico, l'integrazione di competenze tra farmacista, oncologo ed ematologo e la diffusione di nuovi modelli di governo clinico integrato;

Considerato che questa tematica rappresenta un elemento significativo all'interno del processo di cambiamento e miglioramento della qualità e sicurezza dei pazienti;

Considerato che tra i fattori contribuenti il verificarsi di alcuni eventi avversi è emersa la mancanza della centralizzazione delle attività di preparazione dei farmaci antiblastici;

Considerato che tali programmi di implementazione costituiscono adempimenti LEA, oggetto del Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015 e obiettivi per la valutazione dei direttori generali;

Considerata la necessità di coinvolgere le società scientifiche di riferimento, tra le quali l'Associazione italiana oncologia medica (AIOM), la Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO) e la Società italiana di ematologia (SIE);

Considerato che un modello di governo clinico in linea con i requisiti identificati nelle raccomandazioni ministeriali ed in particolare nella raccomandazione n. 14 dell'ottobre 2012 e del decreto assessoriale del 10 ottobre 2012

della Regione Sicilia "Centralizzazione dei farmaci antiblastici" e che preveda l'integrazione funzionale tra unità di farmaci antiblastici – oncologia medica – ematologia è già stato sviluppato e condotto con successo a certificazione di qualità ISO 9011: 2008 presso l'ARNAS Garibaldi di Catania, supportata da una società di consulenza qualificata e con ampia esperienza nel settore della sanità e dei modelli organizzativi certificabili e accreditabili per le strutture sanitarie;

Considerato che il percorso sviluppato dall'ARNAS Garibaldi costituisce un modello unico e di riferimento nel nostro territorio regionale nel recepimento degli adempimenti LEA e delle raccomandazioni del Ministro della salute e del decreto assessoriale sopra indicato;

Considerato che l'esigenza di dare seguito agli adempimenti LEA, al Piano di consolidamento 2013-2015 e a quanto previsto dal D.A. 10 ottobre 2012 rende opportuna l'estensione del modello di governo clinico "U.F.A.-ONCO-EMA" sviluppato dall'ARNAS Garibaldi alle altre aziende sanitarie del S.S.R., senza alcun onere di spesa per la Regione, al fine di realizzare un programma di implementazione dedicato al miglioramento del percorso oncologico, all'integrazione delle competenze tra farmacista-oncologo-ematologo e alla diffusione di un nuovo modello di governo clinico integrato;

Visto il D.A. n. 1914 del 14 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'8 novembre 2013, che approva il programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale;

Ritenuto opportuno aggiornare il gruppo di lavoro regionale, il cronoprogramma del progetto e l'elenco delle strutture partecipanti del D.A. di cui al punto precedente;

Decreta:

Art. 1

È approvato il programma regionale "Implementazione del modello di governo clinico integrato U.F.A. - ONCO - EMA" contenuto nell'allegato, con relativo cronoprogramma operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente il D.A. n. 1914 del 14 ottobre 2013.

Art. 2

Le strutture sanitarie pubbliche e private che effettuano preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche e/o oncoematologiche sono tenute ad aderire al programma regionale, di cui all'art. 1, attuando le azioni previste, che saranno anche oggetto di valutazione dei direttori generali.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima, comprensiva dell'allegato.

Palermo, 14 aprile 2014.

BORSELLINO

COPIA NON
AUTORIZZATA

PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNO CLINICO INTEGRATO U.F.A. - ONCO - EMA
 in ottemperanza al decreto 10 ottobre 2012
 Regione siciliana
 "Centralizzazione dei farmaci antiblastici"

Premessa

A causa della elevata tossicità dei farmaci antineoplastici e del loro basso indice terapeutico, gli errori in corso di terapia oncologica determinano danni molto gravi, talvolta letali, anche alle dosi approvate. Per tale motivo la realizzazione di programmi di implementazione volti alla prevenzione di tali errori rappresenta una priorità per il nostro sistema regionale al fine di garantire la sicurezza dei pazienti.

Il Ministero della salute ha elaborato la raccomandazione n. 14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici che costituisce un riferimento per le regioni, per le aziende sanitarie e per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell'informazione al paziente circa gli obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti.

La Regione Sicilia ha emanato il decreto del 10 ottobre 2012 per la centralizzazione dei farmaci antiblastici, prevedendo che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche, oncoematologiche e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l'utilizzo di farmaci antiblastici, devono dotarsi di un'unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure di conservazione, manipolazione, allestimento, distribuzione e smaltimento.

Nel corso dell'anno 2013 un modello di governo clinico, in linea con i requisiti identificati nelle raccomandazioni ministeriali e con le disposizioni del decreto assessoriale per la centralizzazione dei farmaci antiblastici, che preveda l'integrazione funzionale tra unità di farmaci antiblastici - oncologia medica - ematologia è stato sviluppato e condotto con successo a certificazione di qualità ISO 9011: 2008 presso l'ARNAS Garibaldi di Catania, che pertanto rappresenta un'esperienza pilota unica e di riferimento per la nostra Regione.


Al fine di dare seguito ai sopraindicati provvedimenti normativi la Regione ha deciso di estendere su scala regionale l'esperienza dell'ARNAS Garibaldi realizzando un programma di implementazione dedicato al miglioramento del percorso oncologico, all'integrazione delle competenze tra farmacista-oncologo-ematologo e alla diffusione di un nuovo modello di governo clinico integrato.

Obiettivo

Il programma regionale di "implementazione del modello di governo clinico integrato U.F.A.-ONCO-EMA" si pone l'obiettivo di realizzare un modello regionale di governo clinico integrato UFA-ONCO-EMA per la migliore garanzia di sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale.

Con questo intervento la Regione intende garantire che la gestione della terapia antitumorale, prestazione sanitaria di alta complessità, avvenga attraverso un processo definito e controllato nei comportamenti, con tracciabilità delle attività svolte e delle relative responsabilità, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, dell'appropriatezza terapeutica e della efficace informazione al paziente riguardo gli stili di vita da adottare e i possibili effetti collaterali della terapia.

Il programma integra l'Unità farmaci antiblastici con le UU.OO. di oncologia ed ematologia attraverso la condivisione di un processo di produzione e gestione farmaci antitumorali in grado di garantire una corretta gestione del rischio, una adeguata gestione delle risorse disponibili ed un focus importante sul livello qualitativo delle prestazioni erogate, come riportato nella figura sottostante:



La missione trova la propria esplicitazione e declinazione negli obiettivi di progetto quali:

1. Integrazione delle competenze tra farmacista, oncologo, ematologo, in ottica di una sempre più accurata, efficiente e personalizzata cura del paziente, con la realizzazione di documenti condivisi sulle interazioni, tossicità, stabilità dei preparati e schemi terapeutici.

2. Garantire la qualità della produzione nella Unità farmaci antiblastici (UFA), condividendo protocolli e comportamenti mediante la standardizzazione di criteri tecnici ed organizzativi.

3. Attivare un sostenibile ed affidabile sistema di monitoraggio di specifici indicatori di performance del sistema integrato UFA-ONCO-EMA.

4. Progettare un sistema informativo per condivisione a livello regionale del modello UFA-ONCO-EMA e del sistema di monitoraggio degli indicatori.

Il risultato concreto delle attività di progetto sarà quello di definire protocolli e comportamenti nei seguenti ambiti:

- terapeutici per l'appropriatezza prescrittiva;
- organizzativi per la gestione efficace delle criticità, degli incidenti e delle tossicità legate alla terapia antitumorale;
- controllo del rispetto dei requisiti legati all'accreditamento regionale/JCI, UNI-EN-ISO 9001:2008 e racc. min. n. 14.

La realizzazione del modello di governo clinico garantisce la oggettività delle regole ed il raggiungimento di un profilo di conformità nelle varie strutture secondo i requisiti di Joint Commission International, attualmente vigenti nella nostra Regione, la raccomandazione n. 14 del Ministero della salute e della UNI-EN-ISO 9001:2008.

Il lavoro consentirà inoltre di definire un data set di indicatori e una flow chart del flusso informativo.

Il risultato atteso, al termine del progetto, è l'adozione di un flusso informativo che potrà garantire una copertura presso il 100% delle U.O. interessate entro 1 anno dalla conclusione dei lavori previsti nel cronoprogramma.

Strutture coinvolte

Di seguito viene riportato l'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate coinvolte nel progetto:

1. ASP AG P.O. S. Giovanni di Dio - Agrigento
2. ASP AG P.O. Ospedali civili riuniti - Sciacca
3. ASP AG P.O. BARONE Lombardo - Canicattì
4. ASP CL P.O. S. Elia - Caltanissetta
5. ASP CL P.O. Vittorio Emanuele - Gela
6. A.R.N.A.S. Garibaldi P.O. Nesima - Catania
7. A.O.U.P. Vittorio Emanuele P.O. Ferrarotto - Catania
8. A.O.U.P. Vittorio Emanuele P.O. Rodolico - Catania
9. ASP CT P.O. Gravina di Caltagirone - Catania
10. Casa di cura G. B. Morgagni - Catania
11. Casa di cura Humanitas CCO - Catania
12. Casa di cura Istituto oncologico del Mediterraneo – Viagrande - Catania
13. Casa di cura Musumeci Gecas s.r.l. - Catania
14. A.O. per l'emergenza Cannizzaro - Catania
15. ASP EN P.O. Umberto I - Enna
16. ASP EN P.O. Leonforte - Enna
17. A.O. Universitaria Policlinico di Messina
18. A.O. Ospedali Riuniti Papardo - Messina
19. ASP ME P.O. San Vincenzo - Taormina
20. Casa di cura Villa Salus - Messina
21. Casa di cura Carmona - Arcobaleno s.r.l. - Messina
22. Arnas Civico - Palermo
23. A.O.U. Policlinico - Palermo
24. A.O.O.R. Villa Sofia Cervello - P.O. Cervello - Palermo
25. Fondazione San Raffaele - G. Giglio di Cefalù - Palermo
26. O. C. Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - Palermo
27. Casa di cura Macchiarella S.p.A. - Palermo
28. Casa di cura Torina S.p.A. - Palermo
29. Casa di cura La Maddalena - Palermo
30. Casa di cura Orestano s.r.l. - Palermo
31. ASP RG P.O. Civile-OMPA - Ragusa
32. ASP SR P.O. Umberto I - Siracusa
33. ASP SR P.O. Muscatello - Augusta - Siracusa
34. ASP SR P.O. G. Di Maria - Avola - Siracusa
35. ASP TP P.O. S. Antonio Abate - Trapani
36. ASP TP P.O. Vittorio Emanuele II - Castelvetrano - Trapani
37. Casa di cura Villa dei Gerani - Trapani.

Organismi per l'implementazione del programma

Le attività di progetto saranno supervisionate da un gruppo di lavoro strategico (rappresentato dalla Regione siciliana, società scientifiche, rappresentanti per il cittadino) e saranno facilitate dal contributo dei componenti il gruppo di lavoro operativo (composto da farmacisti - oncologi - ematologi - infermieri - risk manager).

Il gruppo di lavoro strategico svolge le seguenti funzioni:

1. Supporto per l'Assessorato nella divulgazione degli atti di indirizzo regionale.
2. Definizione degli indicatori e delle modalità per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi di progetto.
3. Supervisione della qualità del lavoro svolto dal tavolo tecnico.
4. Definizione dei criteri per l'individuazione degli auditor esterni.
5. Lettura delle risultanze dei verbali degli audit e proposte per il miglioramento del sistema integrato UFA-ONCO-EMA.

Gruppo di lavoro strategico

NOME	COGNOME	RUOLO	CITTÀ
GIUSEPPE	ALTAVILLA	CONSIGLIERE NAZIONALE AIOM	MESSINA
VINCENZO	ADAMO	COORDINATORE REGIONALE AIOM	MESSINA
FRANCESCO	DI RAIMONDO	COMITATO NAZIONALE SIE	CATANIA
GIUSEPPINA	FASSARI	COORDINATORE SIFO	CATANIA
GIUSEPPE	GIAMMANCO	DIR. SANITARIA DI PRESIDIO	CATANIA
GIUSEPPE	GRECO	CITTADINANZA ATTIVA	CATANIA
MAURIZIO	MUSSO	DELEGATO REGIONALE SIE	PALERMO
FRANCO	RAPISARDA	SEGRETARIO NAZIONALE SIFO	CATANIA
IGNAZIO	TOZZO	DIRIGENTE GENERALE DASOE ASSESSORATO SALUTE	PALERMO
GIUSEPPE	MUROLO	SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE	PALERMO
Giovanni	DE LUCA	SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE	PALERMO

Il gruppo di lavoro operativo svolge le seguenti funzioni:

Fase I - preparatoria

1. Definizione quadro regolatorio
2. Validazione del modello pilota U.F.A. - ONCO - EMA

Fase II - formativa/educazionale

3. Diffusione mediante incontri in plenaria con tutte le strutture di quanto ai punti 1 e 2 - (eventi ECM)

Fase III - assistenza post formazione

4. supporto a distanza

Gruppo di lavoro operativo

NOME	COGNOME	RUOLO	AZIENDA DI APPARTENENZA	CITTÀ
GIUSEPPINA	FASSARI	RESP. UFA	ARNAS GARIBALDI (P.O. di Nesima)	CATANIA
ROBERTO	BORDONARO	DIR. UOC ONCOLOGIA	ARNAS GARIBALDI (P.O. di Nesima)	CATANIA
UGO	CONSOLI	DIR. UOC EMATOLOGIA	ARNAS GARIBALDI (P.O. di Nesima)	CATANIA
GIUSEPPINA	RIZZA	Direttore UOC di Farmacia RESP. UFA	ASP RAGUSA (P.O. MARIA PATERNÒ AREZZO)	RAGUSA
CARMELO	IACONO	DIR. UOC ONCOLOGIA	ASP RAGUSA (P.O. MARIA PATERNÒ AREZZO)	RAGUSA
GIOVANNI	GAROZZO	EMATOLOGO	ASP RAGUSA (P.O. MARIA PATERNÒ AREZZO)	RAGUSA
PAOLO	AMARI	RESP. UFA	ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	PALERMO
LIVIO	BLASI	DIR. UOC ONCOLOGIA	ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	PALERMO
GIOVANNI	CARDINALE	FF DIR. UOC EMATOLOGIA	ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI	PALERMO
TOMMASO	MANNONE	RISK MANAGER	AOOR VILLA SOFIA CERVELLO	PALERMO

I componenti dei gruppi di lavoro sono stati individuati di concerto con i rappresentanti regionali dell'AIOM e il referente regionale della SIFO per l'oncologia. La necessità di estendere il programma su scala regionale, la specificità e l'elevato contenuto tecnico-professionale della materia, richiederà il successivo coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati (*stakeholder*) e il coinvolgimento proattivo di tutti gli operatori coinvolti nel percorso UFA-ONCO-EMA.

Piano di lavoro 2013-2014

Il piano di lavoro prevede le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TEMPI
Incontro con istituzioni regionali condivisione del progetto, del piano di lavoro, delle strutture sanitarie facenti parte l'iniziativa e costituzione del tavolo tecnico	Ott.-Dic. 2013
Decreto regionale formalizzazione del progetto, costituzione del gruppo di lavoro (strategico e operativo)	
Mappatura centri UFA-ONCO-EMA individuazione per ciascun centro del coordinatore e dei referenti UFA ONCO EMA	Nov.-Dic. 2013
Incontro con gruppo di lavoro (strategico e operativo) presentazione del razionale, obiettivi, logica del progetto	Dic. 2013
Modello di valutazione condivisione del modello di valutazione con il gruppo operativo e validazione da parte del gruppo strategico per omogeneizzare il livello di comunicazione e di valutazione situazione as-is tra i vari centri UFA - ONCO - EMA	
Presentazione modello governo clinico UFA - ONCO - EMA riunione pomeridiana in plenaria con il gruppo di lavoro (strategico e operativo) in presenza dei coordinatori e referenti dei centri coinvolti per: - presentazione del razionale, obiettivi, logica del progetto - presentazione e consegna del modulo per la raccolta dati relativi al profilo organizzativo, strutturale e di attività di ciascun centro - presentazione e condivisione del modello di valutazione - situazione as is e modalità di somministrazione ed elaborazione dei dati	Gen. 2014
Valutazione iniziale avvio del processo di valutazione da parte dei centri	
Giornata in plenaria con il gruppo di lavoro (strategico e operativo) in presenza dei coordinatori e referenti dei centri coinvolti per: - risultanze profilo organizzativo-strutturale e di attività dei centri - risultanze della valutazione effettuata dai centri - presentazione del modello di governo clinico UFA ONCO EMA da implementare (sistema informativo)	Feb. 2014
Consulenza a distanza a tutti i centri supporto ai coordinatori e referenti dei centri UFA - ONCO - EMA nella implementazione del proprio modello di governo clinico mediante piattaforma web per la condivisione ed implementazione dei documenti	Feb.-Giu. 2014
Incontri con i centri raggruppati per aree geografiche per il supporto nella fase di implementazione delle azioni di adeguamento incontri in plenaria con i coordinatori/referenti dei vari raggruppamenti di centri a supporto dell'implementazione del piano delle azioni di miglioramento	Mag. 2014
Conduzione Audit in 5 centri individuati a campione dal DASOE per la validazione del progetto	Giu. 2014
Sistema informativo rete UFA progettazione di un sistema "rete UFA-ONCO-EMA" per condivisione a livello regionale del sistema documentale e sistema monitoraggio indicatori (data entry - data output - reporting)	Giu-Sett. 2014
Presentazione dei risultati raggiunti	Sett. 2014

Riferimenti normativi

1. Prevenzione dei rischi lavorativi e Linee guida nazionali G.U. n. 236/99 - U.F.A.
Centralizzazione delle strutture e delle attività con l'istituzione della "Unità Farmaci Antitumorali".
2. Norme di buona preparazione farmaceutica F.U., GMP, linee guida A.S.H.P. e N.H.S., Standard tecnici SIFO, ISOPP, ISPESL, QUA-POS.

Le preparazioni magistrali sono da eseguirsi sotto la responsabilità di un farmacista che, per legge, è tenuto a garantire qualità, sicurezza e tracciabilità del preparato, attraverso la realizzazione di un processo produttivo controllato e validato.

3. Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errore nella terapia farmacologica (Raccomandazione n. 7/2007, Min. sal.).

Il paziente ha diritto a ricevere non solo terapie efficaci ma anche sicure; ogni possibile danno deve essergli evitato: errori possibili di prescrizione - dispensazione - allestimento - somministrazione - errata valutazione della compliance - altri errori potenziali.

4. Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (raccomandazione n. 14 ottobre 2012, Min. Sal.).

È un riferimento per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell'informazione al paziente circa gli obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti.

Un'informazione corretta e completa rappresenta lo strumento cardine di un'alleanza terapeutica strategica al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure.

5. Centralizzazione dei farmaci antiblastici (decreto 10 ottobre 2012 Regione siciliana)

Art. 1 - Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche, oncoematologiche e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l'utilizzo di farmaci antiblastici devono dotarsi di un'unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure di conservazione, manipolazione, allestimento, distribuzione e smaltimento.

Art. 4 - Le direzioni aziendali delle strutture sanitarie pubbliche e i rappresentanti legali delle strutture private accreditate di cui all'art. 1 devono verificare e certificare la piena corrispondenza dei requisiti posseduti dalle proprie U.F.A. rispetto a quelli elencati nella linea guida ministeriale e a quanto previsto dalla farmacopea ufficiale - XII edizione.

Art. 6 - Entro il 30 giugno 2013 tutte le aziende sanitarie dovranno adeguarsi a quanto disposto dal presente decreto.

(2014.17.1124)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 2014.

Approvazione di variante parziale allo strumento urbanistico del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 239329/RG del 4 ottobre 2012, pervenuto il 9 ottobre 2012 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 16233, con il quale il comune di Messina ha trasmesso la documentazione relativa alla variante allo strumento urbanistico vigente, adottata con delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012, in esecuzione della sentenza del T.A.R.

di Catania sez. 1^a n. 1272/10, passata in giudicato, a seguito del ricorso n. 2173/2009 presentato dalla ditta Arena Anna;

Vista la delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto: "Variante parziale del Piano regolatore generale a seguito di sentenza passata in giudicato. Ditta Arena Anna";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012;

Vista la certificazione, a firma del commissario straordinario, del segretario generale e del dirigente del dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Messina, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 285113 del 19 dicembre 2011, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizione, in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 847/U.O.432-U. (mancante di data), con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, visti il D.P.R.S. n. 3867 del 6 luglio 1967 e il Piano territoriale paesistico ambito 9, ha espresso parere favorevole, relativamente alla variante di che trattasi;

Vista la propria nota prot. n. 24035 del 16 novembre 2012, con la quale si invita il comune di Messina ad attivare le procedure di esclusione VAS della variante al P.R.G. di Messina adottata con delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012;

Visto il foglio prot. n. 32410 del 5 febbraio 2013, pervenuto il 14 febbraio 2013 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 18 febbraio 2013, con il quale il comune di Messina, in riscontro alla nota sopra citata, ha comunicato di avere trasmesso al competente servizio 1/VAS-VIA la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica - art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e la relazione sulla valutazione di incidenza

ambientale - ex art. 5, D.P.R. n. 357/97 - relativa alla proposta di variante per la modifica al P.R.G.;

Rilevato che con nota prot. n. 2428 del 20 gennaio 2014 il servizio 1VAS-VIA U.O. S1.6/D.R.A. "Valutazione di incidenza" ha espresso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, parere favorevole con prescrizioni e condizioni, relativamente alla variante al P.R.G. del comune di Messina, adottata con delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012;

Vista la nota prot. n. 4807 del 6 febbraio 2014 (trasmessa via PEC il 5 febbraio 2014) con la quale il dirigente responsabile del servizio 1/V.A.S.-V.I.A. dell'A.R.T.A ha espresso il "parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex art. 13, D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.), perla "Variante parziale al P.R.G. a seguito di sentenza passata in giudicato, proponente ditta Arena Anna"; ricadente nel territorio comunale di Messina, all'interno del "P.P.E. di Capo Peloro";

Vista la nota prot. n. 3817 del 19 febbraio 2014, con la quale l'U.Op. 3.1 del servizio 3/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 6 del 17 febbraio 2014, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Rilevato, che:

- con decreto dirigenziale n. 686 del 2 novembre 2002, è stata approvata la variante generale al P.R.G. del comune di Messina, adottata con delibera del consiglio comunale n. 29/C del 6 aprile 1998;

- il terreno di proprietà della ditta indicata in oggetto ricade nella frazione "Villaggio Faro" ed è confinato tra due zone omogenee "B4e" del P.R.G. vigente;

- la variante parziale al P.R.G. viene proposta inizialmente al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Catania n. 18941/2008 reg. sent., emessa sui ricorsi riuniti n. 4435/02 R.G. e n. 2816/04, proposti dalla stessa ditta, avverso l'inserimento del proprio terreno all'interno del "P.P.E. di Capo Peloro" formato dall'art. 65, lett. f), delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

- avverso tale sentenza, sia il comune di Messina e sia la ricorrente hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo. Con decisione n. 1096/09 reg. dec., il C.G.A., riuniti i ricorsi, li ha respinti, confermando così la sentenza di primo grado. A seguito di tale sentenza il terreno oggetto del ricorso è rimasto privo di destinazione e regolamentazione urbanistica (cd. zona bianca).

- con sentenza n. 1272/2010 il Tar Catania, in accoglimento del ricorso n. 2173/2009 reg. ric. proposto dalla suddetta ditta, aveva intimato il comune di Messina di completare il procedimento amministrativo di conferimento di destinazione urbanistica all'area di proprietà della ricorrente individuato in catasto al foglio n. 47, particella 279, esteso mq. 640 catastali in quanto rimasta priva di destinazione urbanistica e regolamentazione urbanistica (cd. zona bianca).

Il comune di Messina in ottemperanza a detta sentenza, con delibera del commissario ad acta n. 12/C del 20 febbraio 2012, ha adottato la variante parziale per la modifica del Piano regolatore generale a seguito di sentenza passata in giudicato. Ditta Arena Anna", assegnando all'area della ditta la destinazione urbanistica di zona "B4e" (area residenziale di completamento), disciplinata dall'art. 39 delle N.T.A. del P.R.G. (zone B4 di completamento) anziché zona inserita all'interno del "P.P.E. di

Capo Peloro" - normato dall'art. 65, lett. f), delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Considerato che:

- la variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

- durante il periodo di deposito atti, non risultano presentate opposizioni e/o osservazioni nei termini di legge previsti e successivamente tale termine avverso la variante adottata con delibera n. 12/C del 20 febbraio 2012, giusta certificazione a firma del commissario ad acta;

- la compatibilità geomorfologica con le condizioni del territorio interessato dalla variante al P.R.G. è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso favorevolmente con provvedimento prot. n. 285113 del 19 dicembre 2011, con prescrizioni;

- la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente prot. n. 847/ U.O.IX -432-u (senza data);

- la variante in argomento viene proposta al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1272/2010 del Tar Catania ed assegnare al terreno della ditta Arena Anna la destinazione di zona "B4e", del P.R.G. vigente, come le aree confinanti a detto terreno;

- la nota n. 4807 del 4 febbraio 2014 del servizio 1/VIA-VAS, con la quale ha espresso il "parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex art. 13, D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.), per la variante parziale al P.R.G. a seguito di sentenza passata in giudicato, proponente ditta Arena Anna, ricadente nel territorio comunale di Messina, all'interno del "P.P.E. di Capo Peloro" con le prescrizioni e condizioni di cui alla nota prot. n. 2428 del 20 gennaio 2014 del servizio 1 VAS-VIA U.O. S1.6./D.R.A. Valutazione di incidenza, sopra riportate."

Parere

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3 ritiene, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.71/78, di potersi approvare la variante parziale al P.R.G. adottata dal commissario ad acta con delibera n. 12/C del 29 febbraio 2012, relativa alla modifica del Piano regolatore generale a seguito di sentenza passata in giudicato, ditta Arena Anna, fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 179 del 27 marzo 2014 che di seguito parzialmente si trascrive:

«Omissis...

Visti gli atti e gli elaborati progettuali;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che costituisce parte integrante del presente voto;

per tutto quanto esprime parere che, in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di parere, la variante in epigrafe adottata con delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012 sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 179 del 27 marzo 2014, assunto con riferimento alla proposta di parere dell'U.Op. 3.1 del servizio 3/DRU n. 6 del 17 febbraio 2014;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 169 del 19 gennaio 2014, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante parziale allo strumento urbanistico vigente del comune di Messina, adottata con delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012, in esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1272/2010, passata in giudicato, a seguito del ricorso n. 2173/2009 presentato dalla ditta Arena Anna.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 6 del 17 febbraio 2014 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U.;
2. voto n. 179 del 27 marzo 2014 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3. delibera commissariale n. 12/C del 20 febbraio 2012 di adozione della variante;
4. relazione d'incidenza ambientale.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 16 aprile 2014.

GULLO

(2014.18.1163)112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 31 gennaio 2014 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Fincantieri cantieri italiani navali S.p.A. c/Assessorato delle attività produttive della Regione siciliana, Cimolai S.p.A. e Metalmeccanica agrigentina s.r.l.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 80 reg. ordinanze 2014)

N. 36/14 reg. prov. coll. n. 257/2013 reg. ric.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2013, proposto da:

Fincantieri Cantieri Italiani Navali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Clarizia, Ignazio Scardina, Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso l'avv. Ignazio Scardina in Palermo, via Rodi, n. 1;

contro

Assessorato regionale delle attività produttive, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Cimolai S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso Eros Badalucco in Palermo, via Houel, n. 4;

Impresa Cooptata Metalmeccanica Agrigentina s.r.l. - Z.I. Asi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falzone, con domicilio eletto presso Eros Badalucco in Palermo, via Villaermosa, n. 18;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia - Palermo: Sezione II, n. n. 725/2013, del dispositivo di sentenza del TAR Sicilia - PALERMO: Sezione II, n. 572/2013, resa tra le parti, concernente servizi-ristrutturazione del bacino galleggiante di carenaggio del porto di Palermo-esclusione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi, per le parti, gli avvocati I. Scardina, G. Zgagliardich, l'avv. dello Stato La Rocca e l'avv. S. Falzone;

FATTO

1. - La Fincantieri cantieri italiani navali S.p.A. (d'ora in poi: Fincantieri) ha impugnato la sentenza n. 725 del 26 marzo 2013, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo (sez. II), respinse l'impugnativa, articolata in un ricorso introttivo e in successivi motivi aggiunti, promossa in primo grado dalla medesima Fincantieri, onde ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

a) quanto al ricorso introduttivo,
– i verbali di gara, in seduta pubblica, del 4 luglio 2012, dell'11 luglio 2012, del 3 aprile 2012 e del 4 aprile 2012, nonché del verbale di gara, in seduta riservata, del 3 aprile 2012, nelle parti in cui si escluse la Fincantieri dalla gara per l'appalto di servizi e lavori di ristrutturazione relativi al bacino galleggiante di carenaggio, di 52.000 tonnellate, ormeggiato nel porto di Palermo;

– il bando e il disciplinare di gara, nelle parti in cui come interpretati ed applicati dalla Commissione giudicatrice - precludevano alla Fincantieri di aggiudicarsi l'appalto in parola;

– la nota, prot. n. 22882, del 4 aprile 2012 della Regione siciliana;

b) quanto ai motivi aggiunti,

– il decreto del dirigente generale della Regione siciliana, Assessorato regionale delle attività produttive, n. 3460/1 del 30 ottobre 2012, nonché la lettera di comunicazione del 28 novembre 2012;

– la lettera della Regione siciliana, Assessorato regionale delle attività produttive, del 10 dicembre 2012.

2. - Si sono costituiti, per resistere all'impugnazione, l'Assessorato regionale delle attività produttive e nonché la Cimolai S.p.A. e la Metalmeccanica Agrigentina s.r.l. (nel prosieguo, rispettivamente: Assessorato e, collettivamente, ATI Cimolai).

3. - All'udienza pubblica del 12 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Per una migliore intelligenza delle questioni controverse occorre riferire i fatti salienti della lite.

Nel 2012 l'Amministrazione regionale indisse una procedura per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio da 52.000 tonnellate, sito nel porto di Palermo.

Alla gara europea, del valore a base d'asta pari a oltre 33 milioni di euro, parteciparono soltanto la Fincantieri e l'ATI Cimolai.

In un primo momento (v. il verbale di gara del 4 aprile 2012), il seggio di gara si orientò nel senso di aggiudicare l'appalto, fatte salve talune riserve, alla Fincantieri. Successivamente, tuttavia - avendo sciolto tali riserve in senso negativo per la Fincantieri - l'Amministrazione, con provvedimento, di cui al verbale del 4 luglio 2012, confermato in data 11 luglio 2012, dispose l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'ATI Cimolai.

La Fincantieri adì il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, impugnando il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli altri atti, sopra indicati, chiedendone l'annullamento.

Con ordinanza n. 521 del 4 settembre 2012 il T.A.R. respinse la domanda cautelare proposta dalla Fincantieri e, poi, questo Consiglio, con ordinanza n. 574 dell'8 ottobre 2012, confermò la pronuncia del Tribunale.

Con decreto dirigenziale n. 3460/1 del 30 ottobre 2012, l'Amministrazione infine dispose l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Cimolai e, con nota del 10 dicembre 2012, ne diede comunicazione al competente ufficio rogante per la stipula del contratto.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti la Fincantieri impugnò anche il ridetto provvedimento di aggiudicazione definitiva e gli atti ad esso connessi. Con i motivi aggiunti la Fincantieri lamentò, tra l'altro, anche la nullità radicale del bando per violazione dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata" (nel prosieguo: legge regionale n. 15/2008).

Con ordinanza n. 50 del 25 gennaio 2013 il T.A.R. - "riservata al merito ogni statuizione in ordine alla questione di legittimità costituzionale" - accolse la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati.

5. - Con la sentenza, ora gravata avanti a questo Consiglio, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto l'articolata impugnativa, promossa in prime cure, dalla Fincantieri, con le seguenti argomentazioni:

5.1. - In via prioritaria il Tribunale ha scrutinato il primo motivo aggiunto - ravvisandone il carattere pregiudiziale e assorbente - incentrato sulla dedotta violazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, secondo cui i bandi di gara relativi agli appalti superiori a 100.000 euro, che non prevedano l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovranno far confluire tutte le somme, sono affetti da nullità radicale; incidentalmente va fin d'ora dato atto dell'incontestato omesso inserimento di detta clausola, e pure di quella prescritta dal comma 2 del medesimo art. 2 della legge regionale n. 15/2008, nel bando relativo alla procedura di gara al centro del contenitore.

Il Tribunale ha innanzitutto premesso che la nullità di un provvedimento consiste in un vizio insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudicante in ogni grado e stato del giudizio (art. 21-sexies della legge n. 241/1990) e che, nel caso di specie, l'eventuale accertamento di detta nullità avrebbe comportato il conseguente annullamento dell'intera procedura di gara; nondimeno il T.A.R. ha respinto la doglianza con le seguenti argomentazioni:

– l'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione - entrato in vigore in occasione della modifica del Titolo V - attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza".

– come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2012, la disciplina della "tracciabilità dei flussi finanziari relativi a pubblici appalti" va considerata una sub-materia interna a quella dell'"ordine pubblico e della sicurezza" e, rispetto a quest'ultima assorbente materia, la competenza a legiferare spetta in via esclusiva allo Stato, in quanto unico legislatore deputato alla gestione della politica di prevenzione e repressione della criminalità organizzata di matrice mafiosa;

– d'altronde, proprio nell'esercizio di tale potestà legislativa esclusiva, il legislatore statale ha approvato la legge n. 136 del 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie" (e la delega al Governo per il riordino della normativa antimafia) che, all'art. 3 - poi integrato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 -, reca una disciplina generale in tema di tracciabilità e di trasparenza dei flussi finanziari relativi ai pubblici appalti, uniforme per tutto il territorio nazionale e diversa da quella dettata dal legislatore regionale siciliano con la citata legge regionale n. 15/2008;

– in forza di tale provvedimento, si sarebbe pertanto determinata l'abrogazione di quella regionale;

– non varrebbe difatti obiettare, contro tale conclusione circa i rapporti tra le fonti in discorso, che ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. g), dello Statuto d'autonomia siciliana, approvato con legge costituzionale, la Regione vanti una potestà legislativa esclusiva in materia di "lavori pubblici" e ciò perché la modifica dell'art. 117 Cost., nonché dell'intero Titolo V, configurandosi come una revisione della Carta Fondamentale intervenuta successivamente alla promulgazione della legge costituzionale relativa allo

Statuto della Regione siciliana (L. cost. n. 2 del 1948), sarebbe destinata a prevalere su quest'ultima, parimenti di rango costituzionale, ma cronologicamente anteriore; più in dettaglio, l'erosione dello spazio di potestà legislativa esclusiva precedentemente riservata alla Regione siciliana (in materia di lavori pubblici) si sarebbe determinata in forza di una norma costituzionale, recante l'attribuzione allo Stato di una specifica potestà legislativa esclusiva;

- inoltre, con l'art. 3 della legge n. 136/2010, il legislatore statale avrebbe optato per una soluzione regolatoria differente da quella scelta dal legislatore regionale siciliano con la citata legge regionale n. 15/2008, giacché, invece di disporre l'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 dell'art. 2, del cui tenore si è dato sopra conto, direttamente nei bandi e sotto pena di nullità degli stessi, la normativa statale avrebbe imposto che una clausola analoga sia inserita direttamente nel successivo contratto da stipulare a seguito del provvedimento di aggiudicazione, con correlativa previsione della sanzione di nullità negoziale in caso di violazione di detto obbligo; così disponendo, dal punto di vista della tecnica legislativa, la disciplina introdotta dal legislatore statale meglio si conformerebbe ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità, che connottano, in materia, il canone fondamentale del buon andamento: in particolare, la normativa statale scongiurerrebbe il rischio che, in conseguenza e a cagione dell'omesso inserimento della summenzionata clausola nei bandi, si determini l'illogico e sproporzionato effetto di rendere radicalmente nulle le gare d'appalto già utilmente espletate e finanche dopo l'avvenuta aggiudicazione, con evidente ed illogico spreco di tempo, di attività amministrativa e di pubbliche risorse.

5.2. - Così respinto il primo motivo aggiunto, il T.A.R. è poi passato ad esaminare le restanti doglianze, del pari rigettandole.

6. - Avverso la pronuncia, testé sinteticamente riferita nei suoi contenuti essenziali, ha proposto impugnazione la Fincantieri il cui appello è stato affidato a mezzi di gravame, così ordinati e rubricati:

I) quanto al rigetto del primo motivo di ricorso per motivi aggiunti in relazione alla nullità a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008: violazione e falsa applicazione di legge; erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e dei presupposti; contraddittorietà e illogicità manifesta; difetto di motivazione; omissione e carenza di motivazione in relazione all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008; omissione e carenza di motivazione in relazione alla doglianza relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, sia con riferimento al comma 1 che al comma 2, considerato che la questione è stata sollevata nel giudizio di primo grado; errata valutazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. (che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza") e della (sola) sentenza n. 35/2012 della Corte costituzionale, desumendo altrettanto erroneamente l'attrazione o l'assorbimento della disciplina della tracciabilità nell'orbita dell'ordine pubblico e sicurezza e la riserva assoluta, da parte dello Stato, della gestione della politica di prevenzione e repressione della criminalità organizzata di matrice mafiosa e quindi anche della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari (quale submateria afferente all'ordine pubblico e sicurezza); errata valutazione dell'art. 14, comma 1, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana, che attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di "lavori pubblici", per dedurne che

l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, laddove emanato in forza di tale potestà, non potrebbe resistere alla sopragiunta legislazione statale: con siffatta articolata censura la Fincantieri ha contestato sotto vari profili il percorso e l'approdo motivazionale con il quale il Tribunale è giunto a statuire l'insussistenza del vizio di nullità del bando di gara per violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008;

II) quanto al rigetto del secondo motivo di ricorso promosso da Fincantieri nel primo grado del giudizio: erroneo inquadramento, sotto ogni profilo, dell'oggetto dell'appalto quale "appalto di lavori" e completo travisamento dello stesso oggetto dell'appalto messo in gara e conseguente travisamento dei requisiti effettivamente richiesti al "progettista" del "servizio", come deducibili dal regolamento di gara e della normativa in materia di "appalti di servizi"; completo travisamento del quadro normativo di riferimento dello specifico appalto di servizi e della relativa progettazione, come espressamente previsto nella *lex specialis* e necessario in virtù dello specifico oggetto del contratto e della normativa presupposta; violazione della *par condicio* e dell'affidamento generato da altre parallele procedure aventi identico oggetto e contemporaneamente svolte dalla medesima stazione appaltante; mancata valutazione della documentazione effettivamente dimessa da Fincantieri in ordine ai requisiti dei progettisti; contraddizione della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla documentazione effettivamente presentata da Fincantieri;

III) quanto al rigetto del primo motivo di ricorso promosso da Fincantieri: carenza di motivazione sul punto specifico e travisamento dei fatti;

IV) riproposizione ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., dei motivi non esaminati dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo:

a) in via principale,

IV.1.) mancata esclusione dell'ATI Cimolai sia per la mancata iscrizione del progettista nell'apposito registro che per la mancata prova dell'esperienza specifica dei medesimi progettisti sull'oggetto della gara, oltre che per la mancata comprova dell'iscrizione agli albi dei costruttori e riparatori navali, come risultante dalla dichiarazione di gara; violazione di legge, dell'art. 277 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione; violazione degli artt. 5 e 7 del D.M. n. 280/1992; violazione dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento e violazione della *par condicio*;

IV.2.) errata attribuzione di punteggi tecnici a Fincantieri e all'ATI Cimolai; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, errore di fatto evidente; mancata valutazione di elementi conoscitivi specifici, contraddittorietà, travisamento;

b) in via subordinata,

IV.3.) mancata indicazione, nei verbali, di qualsiasi riferimento alle modalità di conservazione delle offerte e alla loro sigillatura e quanto alla violazione del principio di concentrazione delle sedute di gara; violazione e falsa applicazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara, di legalità e di trasparenza; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità e *par condicio* fra i concorrenti; violazione del principio di concentrazione e di continuità delle sedute di gara;

IV.4.) mancanza di qualsiasi atto di nomina della Commissione di gara e all'essere effettivamente i commis-

sari nominati "esperti" nello specifico settore; violazione di legge, violazione dell'art. 84, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006;

IV.5.) quanto al tempo eccessivamente ristretto per il compimento di valutazioni tecniche complesse, eccesso di potere per illogicità grave e manifesta nel valutare le domande di partecipazione e nell'assegnare i punteggi; difetto di istruttoria, disparità di trattamento, lesione della *par condicio*; eccessiva brevità temporale della valutazione tecnica delle offerte;

IV.6.) violazione di legge, violazione degli artt. 11, comma 5, 12, comma 1, 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; violazione di legge, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (carenza di motivazione); violazione dei principi generali in materia di verifiche dell'aggiudicazione provvisoria; eccesso di potere per motivazione insufficiente; contraddittorietà, travisamento ed errore di fatto e di diritto;

IV.7) violazione di legge, violazione dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010; violazione degli artt. 1 e 8 del D.M. 24 ottobre 2008 in materia di DURC; violazione dell'art. 2 della legge n. 266/2002 in materia di DURC; violazione di legge, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 (omessa motivazione); eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittorietà, travisamento ed errore di fatto e di diritto;

IV.8.) domanda di risarcimento del danno.

7. - Interessa segnalare che, nello spiegare le proprie difese, l'ATI Cimolai ha, tra l'altro, controdetto che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non sarebbe applicabile, per varie ragioni (quali la rilevanza comunitaria dell'appalto, la pretesa abrogazione implicita della norma nello stesso ordinamento regionale in forza della legge regionale n. 12/2011, l'operatività della regola di cui all'art. 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, ecc.), alla fatispecie in esame e, in ogni caso, detta disposizione presterebbe il fianco a plurimi sospetti di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e h), Cost., sotto vari profili.

8. - Con sentenza non definitiva n. 14 del 14 gennaio 2014 (d'ora in poi: sentenza n. 1/2014), questo Consiglio, dopo aver qualificato la gara controversa come avente ad oggetto un appalto di servizi, ha respinto tutti i motivi di appello interposti dalla Fincantieri, ad eccezione del primo mezzo di gravame, incentrato sulla violazione, da parte della stazione appaltante, dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, essendo contestato - si ribadisce - che gli atti indittivi della procedura in contestazione non rechino le clausole imposte, a pena di nullità, dai primi due commi della succitata disposizione regionale. A tal riguardo questo Consiglio ha tuttavia ravvisato dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 e quindi - riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sul regolamento delle spese processuali del giudizio - con la sunnominata sentenza n. 1/2014, ha disposto, con separata ordinanza (*id est* il presente provvedimento), la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale.

DIRITTO

9. - Prima di illustrare le ragioni della ravvisata rilevanza e della ritenuta non manifesta infondatezza della questione che si intende sottoporre al vaglio di legittimità della Corte costituzionale, giova riportare il testo della disposizione legislativa regionale attorno alla quale si addensano le perplessità del Collegio.

L'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (a decorrere dall'1 gennaio 2009), rubricato "Conto unico per gli appalti", recita: "1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.".

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

10. Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale, meglio dettagliata nei successivi paragrafi, sia rilevante ai fini del decidere. Si è difatti riferito, nella superiore narrativa del fatto, che con la sentenza n. 1/2014 sono state esaminate e decise da questo Consiglio tutte le questioni devolute in secondo grado, ad eccezione di quella relativa alla violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008. Più in particolare, secondo questo Consiglio, la Fincantieri ha perso la gara in contestazione e che la procedura di affidamento, in disparte la questione afferente la violazione del succitato art. 2, si è svolta in modo legittimo; inoltre correttamente il T.A.R. per la Sicilia, sempre fatta salva la questione attinente all'art. 2 (su cui v. subito *infra*), ha scrutinato i motivi dell'originaria impugnativa. Da ciò consegue che, laddove la Corte costituzionale non dovesse condividere le perplessità nutrite da questo Consiglio in ordine all'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, allora la controversia dovrebbe essere decisa in senso favorevole alle tesi patrocinate dalla Fincantieri - obiettivamente sussistendo il vizio radicale denunciato, consistito nella violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 - con conseguente dichiarazione di nullità del bando e necessariamente, in via derivata, di tutti i successivi atti della procedura, ivi inclusa l'aggiudicazione.

Non v'è dubbio, poi, che la Fincantieri sia titolare di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara una volta, e in ipotesi, invalidata *ab initio* la procedura; nemmeno può dubitarsi che detto interesse, nonché quello connesso all'eventuale riconoscimento di un risarcimento del danno per perdita di chance, sia tutelabile in via giurisdizionale.

Di contro, qualora la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, allora l'ATI Cimolai risulterebbe definitivamente vittoriosa e questo Consiglio dovrebbe limitarsi a respingere il motivo residuo, ossia quello relativo alla nullità del bando per violazione del citato art. 2, e la connessa domanda risarcitoria, e a pronunciarsi sul regolamento delle spese processuali del giudizio.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

11. - Al fine di chiarire le ragioni della ravisata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, occorre innanzitutto muovere dalla considerazione che la Fincantieri ha lamentato la violazione, da parte della stazione appaltante, di entrambi i commi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008.

12. - Si deve altresì premettere che questo Consiglio non condivide le ricostruzioni del quadro normativo rispettivamente svolte dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, nella sentenza impugnata e dall'ATI Cimolai nelle difese da questa spiegate.

13. - Principiando dalla posizione espressa dal T.A.R., deve osservarsi come il primo giudice abbia in essenza ritenuto che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 sia una disposizione non più vigente, in quanto abrogata.

Ad avviso del Tribunale tale abrogazione - poiché sicuramente non disposta espressamente da alcun provvedimento regionale avente forza e valore di legge - si sarebbe determinata per incompatibilità tra la suddetta disposizione e le successive previsioni statali, di rango sia costituzionale sia primario. In particolare, l'effetto abrogativo, nell'opinione del T.A.R., scaturirebbe:

I) dal combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e 3 della legge n. 136/2010, essendo la materia della "tracciabilità dei flussi finanziari" attratta in quella dell'"ordine pubblico e sicurezza";

II) dall'avvenuta "erosione" (*rectius*, parziale abrogazione) dell'ambito di applicabilità dell'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto d'autonomia della Regione siciliana in conseguenza dell'intervenuta revisione del Titolo V della Costituzione.

Ad avviso di questo Consiglio, entrambe le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno dei riferiti approdi esegetici non sono convincenti.

In primo luogo, contro dette conclusioni va osservato che - quand'anche, solamente *exempli causa*, si potesse condividere la ricostruzione del fenomeno abrogativo come determinatosi già a livello costituzionale (nei sensi cioè dell'avvenuta parziale abrogazione, in forza dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. dell'art. 14, primo comma, lett. g) dello Statuto regionale) - siffatta successione cronologica di formanti costituzionali di certo non determinerebbe automaticamente, al livello inferiore delle fonti di rango primario, alcuna abrogazione: semmai la norma regionale che ipoteticamente venisse a trovarsi in contrasto con il diverso contesto costituzionale, come configuratosi per effetto e in conseguenza del descritto fenomeno abrogativo, dovrebbe essere rimossa (in assenza di un intervento del legislatore regionale, di natura abrogativa o in via di interpretazione autentica) mediante una pronuncia della Corte costituzionale.

Peraltro, in secondo luogo e sebbene il precedente rilievo assuma carattere assorbente, nemmeno convince la tesi della (totale) abrogazione, in forza della novella dell'art. 117 Cost., dell'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto regionale. Ed invero, siffatta previsione (del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale in virtù della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2) - che nella parte d'interesse recita: "L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: ...

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; ..." - conserverebbe nondimeno, anche a voler tener conto della sopravvenienza rappresentata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, un suo ambito di validità e di efficacia, sebbene obiettivamente più circoscritto rispetto all'ampia latitudine originaria, non confligente con le altre attribuzioni legislative esclusive dello Stato (ossia nelle materie, per quanto rileva nella presente controversia, della tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico e della sicurezza, della giurisdizione e della giustizia amministrativa, dell'ordinamento civile e penale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale).

Nemmeno convince la tesi, relativamente al rapporto tra le fonti di rango primario, dell'abrogazione implicita dell'art. 2 della legge regionale per effetto e in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 136/2010. Difatti - anche a voler idealmente prescindere dalla considerazione dell'insussistenza (o, quanto meno, della dubbia sussistenza) a monte di un fenomeno abrogativo di ordine costituzionale, almeno non nei termini descritti dal T.A.R. per la Sicilia -, è dirimente osservare che le due disposizioni, statale e regionale, anche alla stregua di quanto si preciserà *infra*, non si pongono reciprocamente in rapporto di radicale antinomia e, quindi, esistono margini per una loro concorrente e compatibile applicabilità.

Ritiene, insomma, questo Consiglio che il T.A.R. abbia direttamente considerato abrogate delle norme le quali, invece, prestano unicamente il fianco a sospetti di incostituzionalità, in relazione ai quali, pertanto, non sarebbe stato possibile omettere né si possa oggi omettere (anche in ragione dell'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse; sul punto, v. *infra*) di sollecitare sul punto una specifica valutazione da parte della Corte costituzionale.

Sulla perdurante vigenza dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 136/2010, si è d'altronde già pronunciato questo Consiglio con decisioni dalle cui conclusioni, *in parte qua*, il Collegio non reputa di potersi discostare: con tali pronunciamenti, in particolare, questo Consiglio ha ritenuto che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, almeno in parte e *prima facie* (in disparte cioè i dubbi di costituzionalità che, in seguito, si esporranno), non sia incompatibile con l'odierno contemporaneamente vigente art. 3 della legge n. 136/2010, rispetto al quale la disposizione regionale contiene norme di carattere speciale. A tal riguardo meritano di essere richiamate sia la sentenza n. 721/2012 del 27 luglio 2012 sia l'ordinanza (cautelare) n. 786/2013 del 16 ottobre 2013, nelle quali si è rispettivamente statuito che:

- "... a) che l'art. 3 della legge statale 13 agosto 2010, n. 136, invocato dall'appellante come implicitamente abrogativo dell'art. 2, comma 1, legge regionale n. 15/2008, non è affatto incompatibile con tale ultima disposizione; ..." (così la sentenza n. 721/2013);

- "... Quanto alla perdurante vigenza della norma di cui al citato art. 2, comma 1, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge statale 13 agosto 2010, n. 136, il Collegio ritiene - sebbene entrambe le norme trovino applicazione nella Regione siciliana, quella statale per effetto del recepimento regionale del codice dei contratti pubblici, che a sua volta richiama la normativa antimafia - che non basti l'ovvio rilievo di una certa simiglianza tra le due discipline a supportare l'affermazione che la sopravvenienza di quella posteriore abbia tacitamente abrogato quella anteriore.

Invero, la normativa regionale, pur se anteriore, ha carattere di specialità rispetto a quella statale successiva; sicché, in applicazione di basilari canoni esegetici disciplinanti la successione delle leggi nel tempo, va escluso che la legge generale successiva deroghi alla legge speciale anteriore.

È in proposito dirimente il rilievo che la normativa statale - in aggiunta ad altre differenze, pure evidenti: giacché l'una pone un precezzo rivolto agli appaltatori e ai concessionari di finanziamenti pubblici, l'altra alle stazioni appaltanti in sede di approvazione del bando di gara; la prima prescrive l'uso di uno o più conti correnti, utilizzabili peraltro "anche non in via esclusiva", la seconda impone invece "di indicare un numero di conto corrente unico", dunque utilizzabile esclusivamente per l'appalto di cui trattasi - si applica, oltre che ai finanziamenti pubblici, agli appalti senza ulteriori specificazioni; laddove, invece, la norma regionale riguarda unicamente "gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro".

Risulta perciò evidente che, pur dopo il doppio recepimento di cui si è fatto cenno, l'art. 3 della legge n. 136 debba trovare applicazione, anche in Sicilia (ove la Regione ha competenza legislativa primaria o esclusiva in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 14, lettera g), del proprio Statuto speciale), in tutti gli appalti di importo non superiore a € 100.000; laddove invece, al di sopra di detta soglia, per il già ricordato principio di specialità, è gioco-forza affermare che debba trovare applicazione (solo) l'art. 2, comma 1, della citata legge regionale.

Si badi che ciò non implica, altresì, che alla medesima conclusione si debba pervenire anche in ordine al comma 2 di tale ultimo articolo; tuttavia di tale profilo - sebbene detto comma 2 non abbia alcun rilievo in riferimento alla vicenda in esame - si accennerà brevemente infra.

Quel che preme qui sottolineare è, piuttosto, che l'abrogazione tacita - concetto tecnicamente assai più preciso di quello, sostanzialmente sociologico o lato sensu politico, della c.d. "incompatibilità sostanziale" - postula un'effettiva e assoluta incompatibilità tra due discipline, che non è dato invece ravvisare tra quelle di cui trattasi (art. 3 legge n. 136/2010 e art. 2, comma 1, legge regionale n. 15/2008).

Né, sempre a questo proposito, può pretermettersi di considerare, da ultimo ma non per ultimo, che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non è indicato tra le norme che l'art. 32 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, considera abrogate in conseguenza del recepimento del codice dei contratti pubblici (operato dalla stessa legge regionale n. 12/2011); sicché, anche per questo profilo, detto art. 2 va considerato vigente." (così l'ordinanza n. 786/2013).

Nemmeno può ritenersi che, nella fattispecie, abbia operato il meccanismo di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali: secondo cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono delle leggi vigenti abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse), dal momento che - anche a voler prescindere dalla considerazione che il limite dei principi fondamentali opera con riguardo alle materie oggetto di competenza regionale c.d. concorrente, laddove nella specie trattasi invece di competenza legislativa regionale c.d. esclusiva, o primaria - per quanto sopra argomentato richiamando quanto esposto nell'ordinanza n. 786/2013 di questo Consiglio, l'art. 3

della legge n. 136/2010 e l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008 non poggiano su principi fondamentali contrastanti, al di là del dato rappresentato dall'incidenza delle due disposizioni su differenti segmenti della serie procedimentale complessa, provvedimentale e negoziale, che conduce alla stipula di contratti di appalti pubblici (incentrandosi, rispettivamente, l'invalidità regionale sul primo atto del procedimento e quella statale sul contratto); anzi, le ragioni della sospettata incostituzionalità dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 riposano in gran parte sull'argomento che sia il ridetto art. 2 sia l'art. 3 della legge n. 136/2010 si presentano sorretti da comuni finalità e che le due disposizioni, regionale e statale, poggiino, almeno in parte, sui medesimi principi, entrambe concorrendo al contrasto, attraverso l'imposizione di severe regole sulla controllabilità di flussi finanziari, delle infiltrazioni della criminalità (e, specificatamente, di quella organizzata), nel settore del *public procurement*: senonché legiferare in tale materia è una competenza esclusiva dello Stato e non anche della Regione siciliana.

Nel medesimo senso (ossia della perdurante vigenza dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008) si è peraltro pronunciato lo stesso T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, che, con due recenti ordinanze n. 2054 e 2055, entrambe pubblicate (mediante deposito in segreteria) il 7 novembre 2013, ha disposto altrettanti rinvii alla Corte costituzionale in relazione all'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 (su tali provvedimenti, v. *infra, passim*, giacché molti dei dubbi palesati dal T.A.R. sono condivisi e fatti propri anche da questo Consiglio nella presente ordinanza).

14. - Rimanendo sul tema dell'abrogazione o, comunque, dell'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, nemmeno paiono risolutive le argomentazioni difensive spiegate dall'ATI Cimolai. Più in dettaglio l'ATI Cimolai, oltre ad aver dedotto alcuni profili di possibile incostituzionalità della disposizione regionale, ha altresì sostenuto, in via logicamente preliminare, che:

a) l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non si applicherebbe alla fattispecie in esame, trattandosi di procedura afferente a un'opera pubblica di grande rilievo che, come tale, investe un interesse nazionale ed europeo; in questo senso sussisterebbe un contrasto sia con l'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto regionale (che, per l'appunto, non contempla una legislazione esclusiva siciliana nel settore delle opere di interesse prevalentemente nazionale) sia con la disciplina dell'Unione europea;

b) a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (con la quale è stato recepito nell'ordinamento isolano il codice dei contratti pubblici), in Sicilia troverebbe applicazione, alla materia dei pubblici appalti, solo il D.Lgs. n. 163/2006, come recepito nell'Isola, e non anche, dunque, l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008;

c) l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non troverebbe applicazione, in quanto la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, laddove la disposizione statale introduce il principio della tassatività delle clausole di esclusione.

Opina il Collegio che l'argomento, incentrato sulla natura di interesse prevalentemente nazionale dell'opera oggetto del bando controverso, sia privo di pregio, atteso che il potenziale contrasto, sotto questo aspetto, della disposizione legislativa in contestazione con l'art. 14 dello Statuto d'autonomia legittimerebbe, al più, un dubbio di

costituzionalità (e d'altronde v., sul punto, *infra*) e non anche una disapplicazione della norma regionale di rango primario; il preteso contrasto dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 con il diritto dell'Unione europea, poi, non è stato dimostrato e nemmeno è evidente, atteso che la disciplina europea non preclude affatto la possibilità che i legislatori regionali possano legiferare in materia di appalti pubblici (semmai siffatta possibilità va verificata alla stregua dei limiti costituzionali interni), integrando le vincolanti regole stabilite a livello sovranazionale, né assegna una competenza esclusiva in materia alla fonte rappresentata, in Italia, dal D.Lgs. n. 163/2006.

Nemmeno convince il secondo argomento, giacché l'intervenuto recepimento (peraltro non integrale) del codice dei contratti pubblici nell'ordinamento siciliano non impedisce affatto che possano continuare ad applicarsi anche norme regionali previgenti e, anzi, questa è esattamente la situazione determinatasi in forza dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011 che, per un verso, ha fatto espressamente salve alcune di tali previsioni regionali e che, per altro verso, non ha espressamente abrogato la legge regionale n. 15/2008 (così dando supporto alla tesi della non abrogazione di detta legge, sia pure sulla base dell'*argumentum a contrario*);

Infine è inconducente anche il motivo sub c). Ed invero, una volta premesso che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non contempla ipotesi di esclusione dei concorrenti, ma una causa di nullità dei bandi, è comunque dirimente rilevare che l'art. 46, comma 1-bis, suscitato impone esclusivamente la regola della tipizzazione per legge (o per regolamento) della causa di esclusione dei partecipanti alla procedura di affidamento e non impedisce pertanto che una legge regionale possa disporre una causa di invalidità del bando non contemplata dalla disciplina statale (altra questione, che non interferisce con il profilo testé esaminato e che sarà affrontata *infra*, riguarda invece la possibilità che la legge regionale possa introdurre ipotesi di vera e propria nullità dei provvedimenti amministrativi).

15. - Dovendosi pertanto ritenere, alla stregua di tutto quanto sopra osservato, che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, nei suoi primi due commi, sia ancora vigente e applicabile nella fattispecie, il Collegio esclude che si possa ragionevolmente ricostruire un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione regionale; ciò, ovviamente, nei limiti consentiti da un'interpretazione adeguatrice che non travalichi, quand'anche spinta fino agli estremi limiti delle sue valenze semantico-giuridiche, i vincoli della legittima esegesi consentita al giudicante senza trasmodare in una vietata nomopoiesi di matrice pretoria.

Le ragioni di tale impossibilità sono rese palesi, ad avviso del Collegio, sia dall'impraticabilità di un percorso ermeneutico inteso a depotenziare la previsione regionale nei termini di una nullità soltanto parziale, "sanabile" attraverso l'operare del meccanismo integrativo di cui al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c. sia dalla molteplicità e dalla gravità dei profili di sospetta incostituzionalità che saranno di seguito esposti.

16. - In ordine al primo aspetto, ossia quello attinente all'inapplicabilità del meccanismo conservativo risultante dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 c.c., occorre prendere l'abbrivo dalla succitata ordinanza di questo Consiglio n. 786/2013, nella quale si è osservato che: "Passando ... al profilo relativo alla possibi-

lità di configurare come solo parziale, piuttosto che totale, la nullità del bando di gara difforme dalla previsione normativa regionale in esame - con conseguente ipotizzata applicabilità del meccanismo dell'inserzione automatica di clausole, di cui all'art. 1339 del cod. civ. (ove applicabile anche all'atto amministrativo recante la lex specialis di una gara d'appalto) - il Collegio ritiene che una siffatta configurazione esegetica travalicherebbe i limiti di compatibilità con il tenore letterale della legge regionale, che un interprete che non voglia farsi legislatore è tenuto a osservare.

La norma regionale, infatti, non reca una mera sanzione di generica nullità, e neppure di "nullità assoluta" (come, per esempio, si legge invece nel comma 8 del cit. art. 3 della legge statale n. 136/2010); bensì una preclara sanzione di "nullità del bando".

Non si può ragionevolmente dubitare che il legislatore regionale abbia inteso sanzionare, appunto, con la nullità del bando (vale a dire di tutto il bando, ossia del bando nella sua interezza) la violazione, da parte della stazione appaltante, del precetto posto dall'art. 2, comma 1, legge regionale n. 15/08.... Rispetto a questa tematica, resta dunque sullo sfondo la grande difficoltà di ipotizzare integrazioni legali del bando di gara con precetti la cui violazione dovrebbe dar luogo all'esclusione del concorrente che tali precetti abbia violato (o alla risoluzione del contratto, se la violazione avviene nella fase di esecuzione di esso): giacché, essendosi costui attenuto a tutto quanto previsto dal bando, ogni sanzione applicatagli in esito a un processo interpretativo metatestuale potrebbe davvero sembrare una insopportabile violazione del suo incolpevole affidamento.

Invero, su di essa fa premio, come si è già detto, l'esigenza di non consentire all'interprete di forzare il dato testuale, giusto o sbagliato che lo ritenga, al di là di quello che potrebbe definirsi il suo intrinseco limite di elasticità (così mutuando un'espressione usata in dottrina con riguardo alla riconduzione dei contratti ai relativi tipi negoziali prefigurati dal codice civile); e infatti, nella specie, tale limite non sembra consentire, data l'assoluta chiarezza del dato normativo, di ritenere valido un bando anche ove non rechi la clausola voluta dalla legge, neppure predicando che esso sia automaticamente integrato da una clausola, ivi non scritta, di contenuto uguale a quello che avrebbe invece dovuto esservi inserito."

Va poi osservato in via generale - in disparte i differenti profili di perplessità (che saranno esaminati *infra*) - che una previsione di nullità "a monte", ossia del bando, è pienamente compatibile, sul piano logico-giuridico e dal punto di vista funzionale, con una differente norma che commini un'analogia invalidità del contratto stipulato "a valle" della medesima procedura. Quanto poi ai argini di applicabilità del meccanismo di integrazione automatica delle nullità parziali, di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. (sempre che detto congegno normativo possa reputarsi valevole *de plano* anche per i provvedimenti amministrativi), occorre ulteriormente osservare che, almeno in relazione all'invalidità specificatamente sanzionata dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 (non forse per il comma 2, nonostante la sospetta incostituzionalità, anche di questo comma, sotto altri profili), il suddetto meccanismo di sostituzione automatica di clausole si presenta manifestamente inapplicabile per la semplice e dirimente ragione che non esiste alcuna clausola, contemplata da una norma imperativa, che possa essere applicata in sostituzione di quella ipoteticamente mancante.

Difatti, non potrebbe trovare applicazione la norma statale di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, giacché essa si riferisce al solo contratto e contempla la possibilità che il conto corrente utilizzato non sia unico.

D'altronde, nemmeno potrebbe ritenersi consentito all'interprete, nel silenzio dell'atto indittivo, di andare al di là della mera individuazione della norma imperativa recante la clausola da sostituire a quella *contra legem* oppure omessa; sicuramente poi l'esegesi non potrebbe autonomamente essere spinta fino al punto di "costruire" *ex post* una regola, ipoteticamente vincolante per tutte le imprese in gara (sebbene a queste sconosciuta all'epoca di presentazione delle rispettive domande di partecipazione), circa l'effettuazione, in caso di aggiudicazione del contratto esitato, di tutti i pagamenti su un unico conto corrente (che, del resto, le imprese dovrebbero altresì indicare).

17. - Sui motivi che inducono questo Consiglio a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008 valgano le seguenti considerazioni.

A tal riguardo si precisa che alcune delle perplessità di ordine costituzionale che saranno sviluppate sono comuni a quelle espresse nelle succitate ordinanze n. 2054 e 2055 del 2013, del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo (nelle quali peraltro sono stati anche diffusamente ricostruiti i termini del dibattito giurisprudenziale sull'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, ricostruzione che, in questa sede, si ritiene di poter omettere), altri dubbi vengono, invece, qui sollevati per la prima volta (almeno a quanto consta a questo Consiglio).

Per ragioni espositive si illustreranno dapprima (motivi da I a IX) le perplessità relative ad entrambi i commi (ossia i commi 1 e 2; mentre il comma 3 non dovrebbe poter logicamente sopravvivere all'eventuale, futura, dichiarazione di incostituzionalità dei primi due) dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 e poi quelle relative ai singoli commi (rispettivamente i motivi da X a XI per il comma 1 e da XII a XIV per il comma 2).

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana, sotto altro profilo: le considerazioni sopra spiegate valgono anche sotto un differente profilo e illuminano un distinto aspetto di possibile incostituzionalità della disposizione regionale. Si è ricordato, infatti, che la legislazione esclusiva regionale in materia di lavori pubblici non investe le "grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; ...". Ebbene, se riguardata da siffatto versante, anche tale precisazione è rilevante nella fattispecie, non potendosi dubitare, sia per le caratteristiche dell'opera, per l'importanza commerciale del Porto di Palermo e per l'entità economica dell'appalto, che la gara controversa abbia avuto ad oggetto un'opera pubblica di prevalente interesse nazionale. Va del pari rilevato che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non distingue affatto tra opera e opera né reca alcuna specifica eccezione all'applicabilità delle norme con esso introdotte alle opere di interesse prevalentemente nazionale.

Tale aspetto di possibile incostituzionalità della disposizione è, nella fattispecie, rilevante, giacché - come sopra osservato - l'appalto controverso attiene a servizi (v., in tal senso, la sentenza n. 1/2014). Il Collegio è poi dell'opinione che, *in parte qua*, il dettato dello Statuto richieda un'interpretazione rigorosa, ossia nel senso che la competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana non possa intendersi estesa anche agli appalti di servizi e di forniture. Ciò non solo perché lo Statuto, nella parte in cui deroga a compresenti competenze legislative statali (ad esempio, per quanto riguarda gli appalti, al titolo che attribuisce allo Stato una competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza *ex art. 117*, secondo comma, lett. e), Cost.), deve essere interpretato in via restrittiva al pari di tutte le norme di deroga, ma anche perché - a seguito dell'entrata in vigore di vincolanti principi del diritto eurounitario in materia di procedura di affidamento di appalti pubblici - il valore precettivo dell'art. 14, primo

comma, lett. g), dello Statuto si è indirettamente modificato: infatti, uno dei capisaldi della disciplina sovranazionale (che sicuramente condiziona l'esegesi del corrispondente dato normativo interno), sviluppatasi nelle varie direttive che nel corso del tempo si sono succedute, da sempre è ravvisabile nella nitida distinzione esistente tra le procedure di affidamento degli appalti pubblici in ragione dell'oggetto dei rispettivi contratti messi a gara - lavori, servizi e forniture - di guisa che, nella materia, il termine "lavori" ha acquisito una specifica connotazione tecnica e copre un'area semantico-giuridica esattamente definita.

Non può dunque ritenersi, anche a voler eventualmente ipotizzare un certo tasso di imprecisione dell'originaria scelta lessicale compiuta dal legislatore statutario, che detta area abbia potuto conservare una latitudine idonea a comprendere, oltre a quelli di lavori, anche gli appalti di servizi e di forniture.

Orbene, non vi è dubbio che il tenore letterale dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 si riferisca genericamente e indistintamente a tutti gli appalti, senza distinguere in base all'oggetto dei medesimi, così precludendo all'interprete ogni spazio per sviluppare un'esegesi costituzionalmente orientata delle norme in esso contenute, giacché l'ipotetica esclusione degli appalti di servizi e di forniture dall'alveo applicativo della disposizione non avrebbe il significato di una mera interpretazione costituzionalmente orientata, ma si tradurrebbe in una vera e propria nomopoiesi giurisprudenziale volta a introdurre delle eccezioni non previste.

II) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana, sotto altro profilo: le considerazioni sopra spiegate valgono anche sotto un differente profilo e illuminano un distinto aspetto di possibile incostituzionalità della disposizione regionale. Si è ricordato, infatti, che la legislazione esclusiva regionale in materia di lavori pubblici non investe le "grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; ...". Ebbene, se riguardata da siffatto versante, anche tale precisazione è rilevante nella fattispecie, non potendosi dubitare, sia per le caratteristiche dell'opera, per l'importanza commerciale del Porto di Palermo e per l'entità economica dell'appalto, che la gara controversa abbia avuto ad oggetto un'opera pubblica di prevalente interesse nazionale. Va del pari rilevato che l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 non distingue affatto tra opera e opera né reca alcuna specifica eccezione all'applicabilità delle norme con esso introdotte alle opere di interesse prevalentemente nazionale.

III) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 3, secondo comma, Cost.: le disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 contengono norme la cui applicazione conduce a conseguenze platealmente irrazionali sotto il profilo giuridico e tale situazione induce a dubitare della ragionevolezza intrinseca delle previsioni. Si consideri, in particolare, che la sanzione di nullità dei bandi, per le cause indicate dalla legge regionale, può sortire l'effetto (come si potrebbe verificare nel caso di specie) di porre nel nulla procedure di gara che, a parte le carenze prescrittive dei relativi bandi rispetto a quanto stabilito dal predetto art. 2, si siano svolte in modo del tutto regolare e in piena legittimità.

Occorre poi considerare che la nullità dà luogo a un'invalidità irrimediabile e definitiva, nel senso cioè che si è al cospetto di un vizio genetico del provvedimento non suscettibile di convalida e che impedisce qualsiasi forma di autotutela orientata alla "sanatoria" (giacché un intervento del genere sarebbe *contra legem*).

Il quadro di complessiva irrazionalità degli effetti scaturenti dalle previsioni dell'art. 2 è ancor più aggravato, ove possibile, dalla circostanza che la nullità nemmeno potrebbe essere impedita da comportamenti iperconformi di imprese concorrenti le quali, in ipotesi, una volta appreso del contenuto carente dei bandi di procedure alle quali abbiano preso parte, si accordassero per indicare nelle loro offerte quel conto unico prescritto dalla legge regionale n. 15/2008; l'accertata invalidità del bando travolge poi l'intera gara, con il conseguente dispendio delle relative risorse pubbliche utilizzate per indire e svolgere la procedura (senza considerare i connessi rischi di perdita di fondi pubblici o comunitari): a ben vedere, infatti, l'unico modo per evitare il prodursi della nullità consisterebbe nell'annullamento in autotutela dell'intero bando, una volta pubblicato, e nella rinnovata emanazione dello stesso, emendato delle ridette lacune prescrittive (ma il successo di tali "salvagaggi" delle procedure già indette dipenderebbe, all'evidenza, dalla differente capacità delle singole stazioni appaltanti di percepire con tempestività gli eventuali vizi dei bandi). Tale soluzione peraltro, oltre a non far venir meno le conseguenze "irrazionali" sopra descritte, esporrebbe comunque l'amministrazione a responsabilità (di natura precontrattuale o extracontrattuale), tanto più gravi all'accrescere dello iato temporale tra la pubblicazione del bando e il suo successivo annullamento: più in particolare, una responsabilità dell'amministrazione sarebbe certa (atteso che la violazione dell'art. 2 sarebbe unicamente ascrivibile a colpa della stazione appaltante)ogniqualvolta l'annullamento d'ufficio del bando intervenisse dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (e, una volta superato tale snodo procedimentale, l'entità delle conseguenze risarcibili potrebbe soltanto incrementarsi). Una responsabilità del genere, tuttavia, potrebbe insorgere, in certi casi e per alcuni tipi di procedure, anche nelle ipotesi in cui la nullità degli atti indittivi fosse individuata dall'amministrazione subito dopo la pubblicazione degli stessi. In ogni caso, comunque, pure l'opzione del tempestivo annullamento d'ufficio si risolverebbe sempre in uno spreco di risorse pubbliche, in relazione ai costi, diretti e indiretti, del ritiro di un bando già pubblicato.

I superiori rilievi portano a ritenere che i primi due commi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 siano disposizioni manifestamente e intrinsecamente irragionevoli e che tale irragionevolezza emerga dalla stessa interpretazione applicativa delle due previsioni, senza necessità di ricorrere ad elementi estranei al dettato normativo (v., tra le altre, Corte cost.nn. 53/1958; 81/1963; 41/1994; 166/1994; 169/1994; 356/1995 e 374/1995). La previsione delle due nullità speciali, in ragione delle conseguenze radicali da esse derivanti, non assicurano il raggiungimento delle finalità che apparentemente il legislatore regionale si era prefigurato e, ancor più, gli automatismi invalidanti e non sanabili, introdotti con i primi due commi della legge regionale n. 15/2008, si palesano sproporzionali, oltre che lesivi di un legittimo affidamento, laddove finiscono per traslare sull'impresa aggiudicataria incolpevole gli effetti della violazione della disposizione regionale da parte della stessa stazione appaltante.

IV) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 3, secondo comma, Cost., sotto altro profilo: sulla scorta delle considerazioni svolte in relazione al precedente profilo, emergono ulteriori aspetti di sospetta costituzionalità delle disposizioni regionali in esame.

L'irragionevolezza sopra descritta è dovuta infatti al plateale scarto esistente tra le *rationes* normative sottese ai due commi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 (rispettivamente, la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo sulle qualità soggettive dei partecipanti alla gara): si è cioè in presenza di un plateale scostamento, per illogico eccesso, tra gli scopi avuti di mira dal legislatore regionale, sopra richiamati, e lo strumento giuridico utilizzato (ossia l'introduzione di una nullità provvedimentale), la cui concreta applicazione dà luogo ad effetti dirompenti e manifestamente esorbitanti rispetto agli obiettivi perseguiti. Tale illogicità affiora, come rilevato, dalla stessa considerazione del dispositivo delle due disposizioni regionali, ma si rivela in modo ancor più eclatante a seguito della comparazione del dato positivo regionale con quello dettato, per le medesime finalità, dal legislatore statale.

Invero, onde assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari correlati alle procedure di affidamento di appalti pubblici, il legislatore regionale ben avrebbe potuto ricorrere a un meccanismo invalidativo analogo a quello disciplinato dal succitato art. 3 della legge n. 136/2010, che colloca la sanzione della nullità esclusivamente sul versante contrattuale, facendo salva la presupposta procedura amministrativa. In tal senso il Collegio ritiene, difatti, di poter condividere le considerazioni svolte sul punto dal T.A.R. per la Sicilia, nella sentenza impugnata, secondo cui: "Con l'art. 3 della legge n. 136 del 2010 ... (a)nzicché disporre l'obbligo di inserire la c.d. "clausola di salvaguardia della tracciabilità finanziaria" - così sinteticamente definita - nei bandi e sotto pena di nullità degli stessi (soluzione, questa, prescelta dalla legge regionale), la normativa statale ha imposto che la predetta "clausola" venga inserita, in un momento successivo, nel contratto da stipulare a seguito del provvedimento di aggiudicazione. E ciò sotto comminatoria, per il caso di violazione dell'obbligo in questione, della nullità del contratto.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, appare *ictu oculi* evidente come la sopradescritta disciplina introdotta dal legislatore statale sia migliore - in quanto ben più conforme ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità nei quali si concreta il c.d. "buon andamento dell'amministrazione" - rispetto a quella posta dal legislatore regionale; e ciò in quanto la normativa statale evita che in conseguenza ed a cagione dell'omesso inserimento della più volte menzionata "clausola" nei bandi, gare d'appalto già utilmente espletate possano (*rectius*: debbano) essere annullate ad aggiudicazione ormai avvenuta, con evidente ed illogico spreco di tempo, attività amministrativa e pubbliche risorse.

In altri termini, ciò di cui il legislatore regionale non ha tenuto conto - denotando una foga censoria inutilmente sopravvissuta rispetto all'obiettivo da perseguire - è:

- che la c.d. "clausola di tracciabilità dei flussi finanziari" può essere efficacemente utilizzata e valorizzata, quale strumento per il conseguimento dell'obiettivo di "prevenzione anticrimine" al quale è preordinata, anche in un momento successivo a quello della pubblicazione del bando (e finanche di celebrazione della gara); ciò che può

utilmente avvenire inserendola, al momento della stipula, nei contratti esecutivi dei provvedimenti di aggiudicazione;

- che, pertanto, non ha senso annullare inopinatamente l'intera gara quando nulla impedisce di "conservare" utilmente gli effetti di tutta l'attività procedimentale - nella specie: di quella volta alla scelta del contraente fino al provvedimento di aggiudicazione - legittimamente condotta (e perciò stesso foriera di legittime aspettative in capo all'aggiudicatario)."

Con riferimento, invece, al profilo del controllo delle qualità soggettive dei partecipanti alle procedure, il parametro di riferimento, di rango primario, è costituito dall'art. 38, comma 1, lett. b), c), del D.Lgs. n. 163/2006 (recepito in Sicilia con la legge regionale 12/2011). Difatti, molto più ragionevolmente e più efficacemente dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008, che prevede la nullità dei bandi in caso di mancato inserimento di una clausola sulla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano stati rinvolti a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, l'art. 38 impone alle amministrazioni appaltanti di effettuare un controllo individualizzato, in sede di ammissione delle imprese concorrenti, sui requisiti generali dei partecipanti (e, in particolare, con riferimento alle eventuali pendenze di procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione o alla eventuale sussistenza di precedenti penali), destinato a concludersi, non già con la radicale nullità della procedura (per l'omessa indicazione nel bando di una causa di risoluzione del contratto in caso di aggiudicazione), ma, al più, con l'esclusione della singola impresa.

Diversamente il citato art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008 individua nel rinvio a giudizio non un requisito di partecipazione - e, quindi, una correlata ed eventuale causa di esclusione dalla gara - ma una causa di radicale nullità del bando sul presupposto della mancanza, in esso, della clausola risolutiva prevista dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008.

V) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.: ancora nella scia delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, a cagione della sopra evidenziata irragionevolezza (intrinseca e in via comparativa), sia altresì in contrasto con il fondamentale canone del buon andamento amministrativo. Di tale canone generale, scolpito dall'art. 97 Cost., sono diretti corollari sia il principio di proporzionalità sia quello di autotutela amministrativa, nella fattispecie sotto il profilo della tendenziale emendabilità, in ossequio al principio di conservazione degli effetti dell'azione amministrativa, delle eventuali difformità degli atti adottati rispetto ai superiori paradigmi normativi.

Sul primo aspetto, ossia in ordine alla violazione del principio di proporzionalità - inteso quale scostamento, per eccesso, tra il mezzo utilizzato e il fine avuto di mira (cd. "regola del minimo mezzo") - valgano le precedenti considerazioni sulle conseguenze nefaste, per le amministrazioni e per le imprese concorrenti (e, specialmente, per quelle risultate aggiudicatarie, gravate incolpevolmente degli errori delle amministrazioni indicenti), di previsioni che conducano all'inevitabile e radicale invalidazio-

ne di un intero procedimento e, quindi, a un effetto esorbitante rispetto al vizio indicato.

Sul secondo aspetto può osservarsi che la preclusione di qualunque spazio per un intervento di "sanatoria" della stazione appaltante contrasta con la stessa giustificazione giuridica dell'autotutela amministrativa, costituente espressione di una potestà generale (v. l'art. 21-octies della legge n. 241/1990) e immanente a ogni forma di esercizio di un pubblico potere, che ha, per l'appunto, lo scopo di consentire, tra l'altro, un costante e dinamico adeguamento dell'azione amministrativa al principio di legalità e all'interesse pubblico.

In ordine ai disastrosi esiti applicativi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008 sul piano della correttezza amministrativa, anche sotto il profilo dei costi sopportati dalle stazioni appaltanti e dalle imprese, si rinvia a quanto sopra già osservato.

VI) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.: posto che il principio di proporzionalità ha pure una nitido riflesso sovrnazionale, trattandosi di un principio del diritto dell'Unione europea (v. il Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Tratt. CE dal Trattato di Amsterdam), spesso applicato dalla Corte di giustizia nelle sue decisioni (v., tra le molte, la sentenza del 9 novembre 1995, in causa C-426/93), i medesimi rilievi testé svolti giustificano anche un sospetto di incostituzionalità delle disposizioni regionali per contrasto con il primo comma dell'art. 117 Cost. che vincola tutti i legislatori della Repubblica italiana al rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario.

VII) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione agli artt. 3, 24 e 117, secondo comma, lett. l), Cost.: l'art. 2 della legge regionale n. 25/2008 si pone apparentemente in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa.

Invero le disposizioni regionali stabiliscono esplicitamente che l'eventuale violazione dei precetti da esse rispettivamente dettate dia luogo ad altrettante nullità provvidenziali (non potendosi dubitare che il bando, quale atto indittivo di una procedura di affidamento di appalti pubblici, sia un provvedimento amministrativo).

In altri termini, le violazioni in discorso, in deroga all'ordinario regime di illegittimità/annullabilità degli atti amministrativi, non determinano invalidità suscettibili di condurre, qualora fatte valere in giudizio, all'annullamento dei bandi ipoteticamente viziati, ma comportano, sul piano sostanziale, l'applicazione delle regole fissate in via generale dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e, sul versante processuale, di quelle di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010).

Quest'ultima circostanza, per i fini che qui interessano, non è priva di rilievo. Difatti, il codice del processo amministrativo ha, come noto, differenziato la disciplina processuale dell'azione speciale volta a far valere la nullità dei provvedimenti amministrativi, contenuta, per l'appunto, prevalentemente - sebbene non esclusivamente (v. anche l'art. 114 c.p.a.) - nel suddetto art. 31 c.p.a., da quella dell'azione generale di annullamento degli atti amministrativi, di cui all'art. 29 c.p.a. Le principali differenze tra le due azioni sono riconducibili:

a) alla natura di accertamento dell'azione di nullità, a differenza della natura costitutiva di quella di annullamento (di qui la conseguente inapplicabilità, per impossibilità strutturale, all'azione di nullità del meccanismo di "conversione" di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a.);

b) alla previsione di distinti termini perentori di decadenza per la proposizione della relativa azione (di 180 giorni quello dell'azione di nullità);

c) alla opponibilità e alla rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione;

d) all'inapplicabilità della regola speciale (e di natura processuale) di sanatoria dell'annullabilità prevista dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Da quanto sopra considerato discende che l'opzione legislativa tra la previsione della sanzione di nullità o di annullabilità, a fronte di un vizio di un provvedimento amministrativo, non è neutrale né scevra di conseguenze sul versante processuale, atteso che tale scelta - in ragione della richiamata diversità di regime tra le due azioni contemplate dal D.Lgs. n. 104/2010 - si riverbera sulle concrete possibilità di difesa della parte interessata a far valere la specifica invalidità amministrativa (incidentalmente si osserva che il regime processuale delle nullità è assai più favorevole, sotto il profilo della tutela degli interessi legittimi della parte ricorrente, di quello dell'annullabilità; specularmente il regime processuale della nullità è assai più sfavorevole di quello dell'annullabilità ove riguardato dal punto di vista delle possibilità di difesa delle amministrazioni resistenti e degli eventuali controinteressati).

Accostandosi alla questione da una differente prospettiva, può anche affermarsi che il legislatore - comminando una nullità, in luogo di un'annullabilità - determina anche il rimedio che l'interessato alla deduzione del vizio potrà azionare per tutelare i propri interessi legittimi e, parallelamente, anche la facoltà difensiva delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati. Tale conseguenza induce il Collegio a dubitare della stessa possibilità, per i legislatori regionali, di introdurre sanzioni di nullità degli atti amministrativi non contemplate dalla legislazione statale. Ed invero, ragionando *a contrario* (ossia ipotizzando la sussistenza di una possibilità del genere), dovrebbe ritenersi legittimo anche il caso limite di una previsione regionale che riproduca il precezzo di una norma statale e che, tuttavia, sanzionando la relativa violazione con una nullità invece che con un'annullabilità, finisca per modificare, limitatamente all'efficacia territoriale della propria circoscrizione, un regime processuale (quello del giudizio amministrativo) che, per contro, deve essere unico e uniforme in tutto il territorio nazionale. Tale unitarietà, d'altronde, non è solo una conseguenza imposta dalla esclusiva competenza legislativa statale in materia di giurisdizione, ordinamento processuale e giustizia amministrativa, ma è anche coessenziale alla necessità di un'omogenea disciplina in tutta la Repubblica, per evidenti esigenze di parità di trattamento, delle garanzie e delle modalità di esercizio del diritto inviolabile di difesa.

Al lume delle precedenti considerazioni sembra dunque doversi affermare che, attraverso l'introduzione delle nullità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/2008, il legislatore regionale siciliano abbia invaso le competenze che l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva in via esclusiva allo Stato.

VIII) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della

legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.: i primi due commi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 sembrano collidere con l'art. 117, secondo comma, lett. l) anche sotto un differente profilo e, segnatamente, in relazione alla lesione della riserva all'esclusiva potestà legislativa dello Stato della materia dell'ordinamento civile.

Difatti l'omesso inserimento, nei bandi per l'affidamento di appalti pubblici (di importo superiore a 100.000 euro, nel solo caso della previsione di cui al comma 1 dell'art. 2), delle clausole rispettivamente indicate nei ridetti commi, non soltanto da luogo a nullità degli stessi bandi, ma - qualora le procedure si siano già concluse con l'aggiudicazione e con la successiva stipula dei contratti esistiti - la violazione dell'art. 2 determina anche la risoluzione dei contratti medesimi. Più in particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano stati rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il contratto di appalto eventualmente già stipulato si risolve *ex lege*; nel comma 1 il terzo periodo prevede, invece, che "il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale". La risoluzione in questo secondo caso consegue cioè all'inadempimento, da parte degli aggiudicatari, dell'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto (nonché quello di effettuare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile i pagamenti delle retribuzioni del personale).

All'evidenza, seppure per il tramite della fissazione del contenuto dei bandi di gara (nei quali devono essere inserite le clausole sopra descritte), è evidente come l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 abbia introdotto, soltanto nell'ordinamento regionale siciliano, due nuove ipotesi di risoluzione dei contratti di appalto, non contemplate dalla legislazione statale. Ancorché si tratti di fattispecie tra loro differenti, posto che la risoluzione di cui al comma 2 è un effetto automatico del rinvio a giudizio, per il reato di favoreggiamento ivi richiamato, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria, mentre quella contemplata dal comma 1 è una risoluzione per inadempimento, nondimeno in entrambe le ipotesi si è al cospetto di cause di risoluzione del contratto di appalto che non trovano corrispondenza (o, meglio, esatta corrispondenza nel caso di quella del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008) nella legislazione statale.

Risulta allora violata, dal legislatore regionale, la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella materia dell'ordinamento civile.

Sul limite alla legislazione regionale in materia di ordinamento civile, valga richiamare l'orientamento espresso, anche di recente, dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 27 giugno 2013, n. 159, ha chiaramente affermato che l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001, secondo cui l'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di egualianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati, di guisa che la disciplina dei rapporti contrattuali va riservata alla legislazione statale.

IX) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.: l'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 detta disposizioni sulla validità dei bandi relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici. La disciplina del contenuto dei bandi in questione, tuttavia, è un aspetto qualificante della normativa sugli appalti pubblici; siffatta normativa, che trova nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) il suo nucleo fondamentale (peraltro, in gran parte derivante dall'ordinamento sovranazionale), rientra, come in più occasioni chiarito dalla Corte costituzionale (tra le molte pronunce in tal senso, Corte cost. nn. 401/2007, 431/2007, 411/2008), nella materia della concorrenza, ambito riservato in via esclusiva alla legislazione dello Stato. Rispetto a tale ampia competenza nemmeno prevale la maggiore autonomia attribuita dall'ordinamento alle regioni a statuto speciale ed, anzi, proprio nel contenuto dei bandi di gara (con particolare riferimento a quello dettato dai bandi-tipo approvati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che è amministrazione sicuramente riconducibile allo Stato), la Corte costituzionale ha di recente riconosciuto un ambito di formazione non suscettibile di interferenze neanche da parte delle autonomie a statuto speciale (Corte cost. 12 luglio 2013, n. 187).

Ritiene, dunque, il Collegio che la disposizione regionale, anche sotto questo profilo, presti il fianco al dubbio che il Legislatore regionale abbia invaso un alveo di competenza statale.

Non va poi obliterato che la Corte costituzionale, anche dopo la riforma del Titolo V, ha affermato che le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici - almeno per la parte in cui si correlano all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., in tema di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - devono essere ascritte, per il loro contenuto di ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforma economico e sociale, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (v., in tal senso, *ex multis*, Corte cost. nn. 45/2010 e 114/2011). Quest'ultima considerazione vale, ovviamente, anche in relazione al precedente motivo.

X) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, n. 15, in relazione all'art. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. b), Cost.: come già osservato dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, nelle recenti, sunnificate ordinanze di rimessione, l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008 solleva dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. h) ed l). In particolare, la disposizione regionale sembra contrastare con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. In tal senso vale richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2012, con la quale è stata affermata l'esistenza di una stretta connessione tra la materia sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e quelle dell'ordine pubblico e alla sicurezza. Non varrebbe in contrario obiettare che la ridetta sentenza n. 35/2012 riguarda un provvedimento legislativo di una regione a statuto ordinario, giacché non risulta logicamente né giuridicamente sostenibile, pur tenendo conto della specificità della diffusione del fenomeno mafioso in talune aree del territorio nazionale (specificità la cui con-

siderazione, in relazione alla situazione siciliana, ha apparentemente ispirato il varo dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008), che una disciplina afferente all'ordine pubblico e alla sicurezza possa mutare da un ambito regionale all'altro. Né varrebbe rilevare del resto che la *ratio* della suddetta disposizione regionale non sia unicamente quella di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei contratti di appalti pubblici, posto che pur potendosi valorizzare l'ipotesi ricostruttiva che ravvisa nel comma 1 dell'art. 2 succitato anche la risposta normativa ad un'esigenza di razionalizzazione funzionale dell'attività di gestione dei pagamenti, emerge in maniera evidente come la principale finalità della previsione sia comunque quella di agevolare un controllo sui predetti flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali e la consumazione di reati. Inoltre, giova richiamare il monito contenuto nella sunnominata sentenza n. 35/2012, secondo cui è sempre necessario che eventuali misure predisposte nell'alveo di una competenza propria della Regione non costituiscano di per sé strumenti di politica criminale né generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, diversamente realizzandosi un'illegittima invasione della sfera di competenza legislativa dello Stato (non disponendo la Regione siciliana di alcuna competenza in materia di ordinamento pubblico e sicurezza).

Non è poi controvertibile che dal comma 1 dell'art. 2 derivino potenziali interferenze con gli ambiti normativi riconducibili alle materie della sicurezza e dell'ordine pubblico, condividendo la disposizione le medesime finalità (almeno quelle prevalenti) dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e attenendo le due disposizioni a quelle stesse materie indicate nella sentenza n. 35/2012; d'altronde nemmeno è sostenibile che le norme contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 (espressione, per l'appunto, della surri-chiamata competenza legislativa statale), espressamente finalizzate alla prevenzione, alla tutela e al contrasto di reati, anche di tipo mafioso, non siano entrate immediatamente in vigore anche in Sicilia a prescindere da qualunque recepimento da parte del legislatore regionale.

XI) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, n. 15, in relazione all'art. 117, secondo comma, Cost.: in aggiunta a quanto già osservato nel precedente motivo, va altresì considerato che la legge n. 136/2010 trova necessaria e uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale non soltanto per l'evidente esigenza logico-giuridica di contrastare, con eguale incisività e senza operare trattamenti differenziati tra zona e zona, il fenomeno ad alta diffusività del crimine organizzato, ma anche perché il citato provvedimento statale, e segnatamente l'art. 3, presenta, ad avviso del Collegio, tutte le caratteristiche oggettive (atteso il contenuto della normativa, la sua motivazione politica e sociale e il massiccio tasso di innovatività) di una legge recante norme fondamentali di riforma economico e sociale che costituisce tuttora un limite generale alla legislazione regionale, anche di quella delle regioni a statuto speciale, nonché un ambito, trasversale, di specifica competenza legislativa statale. Di qui il dubbio che, anche sotto tale profilo, l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008 sia una disposizione incostituzionale.

XII) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.: come più volte

accennato, il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 prevede la nullità dei bandi (di tutti i bandi, senza nemmeno il limite del valore superiore a 100.000) che non stabiliscano la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano stati rinviiati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Ad avviso del Collegio, tale ipotesi di risoluzione e la correlata sanzione di nullità amministrativa del bando confliggo con l'art. 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui il parametro costituzionale stabilisce una presunzione di non colpevolezza di ogni imputato sino alla condanna definitiva. In disparte l'opacità precettiva della disposizione regionale, la cui imprecisione nemmeno consente di comprendere esattamente a quali ipotesi di reato (per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio) si riferisca la prescrizione (potrebbe trattarsi, ma il condizionale è d'obbligo, dei delitti previsti e puniti dall'art. 378, secondo comma, c.p. nonché dagli artt. 378, 379 c.p. e 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152), appare di dubbia costituzionalità, per contrasto con la ridetta presunzione di non colpevolezza, la previsione di un'automatica risoluzione di un contratto in conseguenza del solo rinvio a giudizio (giudizio che potrebbe anche condurre a una sentenza di assoluzione), ossia a fronte di una mera ipotesi accusatoria che, al più (ipotizzando cioè che il legislatore regionale abbia utilizzato il termine "rinviiati" in senso tecnico e, dunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 429 c.p.p. e non anche in relazione all'art. 552 c.p.p.), sia stata sottoposta ad un vaglio giurisdizionale nei circoscritti ed esclusivi limiti della non ricorrenza dei casi in cui debba essere pronunciata, dal Giudice dell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 c.p.p. Il Legislatore regionale insomma, pur perseguendo il fine condivisibile del forte contrasto del fenomeno mafioso - che peraltro, giova ribadirlo anche a questo proposito, non rientra tra gli ambiti demandati alla sua competenza legislativa, questi essendo costituzionalmente riservati a quella statale -, sembra aver anticipato davvero eccessivamente la soglia della reazione repressiva dell'ordinamento nei confronti dei soggetti soltanto imputati di reati, sia pur gravi; tale reazione ordinamentale viene difatti ancorata dalla disposizione regionale ad elementi incriminatori che, nella fase del rinvio a giudizio, si presentano ordinariamente privi di una specifica consistenza nella prospettiva condannatoria e per i quali potrebbe perfino difettare un qualunque preventivo vaglio giurisdizionale, anche solo di natura preventiva o cautelare (se non nei limiti, si ripete, dell'insussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione penale o della manifesta in fondatezza dell'accusa alla stregua dell'art. 129 c.p.p.).

Per di più, la risoluzione del contratto di appalto già stipulato si configura come una conseguenza automatica, ossia disposta direttamente dalla legge, senza neanche l'intermediazione amministrativa di una valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Completa il quadro delle perplessità suscite dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 la circostanza che la risoluzione automatica dei contratti di appalto in caso di rinvio a giudizio per i delitti sopra indicati riguardi unicamente i contratti aggiudicati in gare svoltesi in Sicilia.

Per le ragioni testé esposte, i profili di potenziale costituzionalità del comma 2 - come è già stato palesato da questo Consiglio nell'ordinanza cautelare 16 ottobre 2013,

n. 786 - sembrerebbero notevolmente più pregnanti, evidenti ed immediatamente percepibili, rispetto a quelli che pure si sono denunciati in riferimento al comma 1.

XIII) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost.: le considerazioni svolte nel precedente motivo inducono il Collegio a dubitare dell'incostituzionalità dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008 anche sotto un differente profilo. La previsione regionale in esame, difatti, corrella al mero rinvio a giudizio del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata la risoluzione automatica del contratto di appalto eventualmente concluso con un'amministrazione regionale o infraregionale. In questo modo il legislatore siciliano ha introdotto e disciplinato un nuovo effetto penale del rinvio a giudizio, con conseguente aggravamento del relativo regime che si traduce in una sorta di sanzione accessoria di natura civilistica (ovvero la risoluzione automatica del contratto concluso con l'amministrazione). Così disponendo, tuttavia, la legge regionale n. 15/2008 sembra aver invaso la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato in materia di ordinamento penale (comprensivo, ovviamente, delle misure preventive e degli effetti che il rinvio a giudizio possa produrre sulla capacità di agire dei soggetti nei cui confronti sia in corso un processo penale).

Il tema intercetta anche le argomentazioni sviluppate nel precedente motivo: difatti il Collegio non ignora che la regola scolpita dall'art. 27 Cost. sia suscettibile di temperamenti laddove il decorso del tempo possa costituire un pericolo per l'accertamento o la reiterazione di reato o per l'assicurazione dell'imputato o del reo alla Giustizia (come avviene per le misure cautelari personali e reali) o quando occorra applicare misure special-preventive, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi (come nel caso delle misure di prevenzione); ma l'effettuazione di tale contemperamento spetta unicamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in ambito penale.

In linea con quanto già osservato dal T.A.R. per la Sicilia nelle ridette ordinanze di rimessione, occorre rilevare, sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione per comparazione (ma ancora una volta pure sotto il profilo dell'illegittima invasione di una competenza legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato), che una definitiva e automatica conseguenza sul contratto, quale quella disciplinata dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008, non trova riscontro neppure nell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il cui primo comma, alla lettera c), esclude dalla partecipazione alle gare i (sol) soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; indicando i titolari di poteri, di cui vanno accertati i predetti precedenti penali.

La circostanza che siffatta interferenza legislativa regionale nell'ambito penalistico riguardi soltanto i contratti di appalto stipulati in Sicilia solleva un'ulteriore profilo di perplessità sul versante della disparità di trattamento.

XIV) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2008, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. b), Cost.: la circostanza che il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2008 configuri il rinvio a giudizio dei soggetti ivi menzionati quale causa di nullità del bando (v., supra, il quarto motivo), rende evidente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la principale finalità della disposizione è quella di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, ponendosi, in tal modo, in conflitto con la riserva della legislazione esclusiva statale in materia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost..

Anzi, a ben vedere, per il comma 2 neppure appaiono agevolmente individuabili ulteriori finalità del precezzo, oltre a quella del contrasto al fenomeno criminale - come potrebbe invece supporsi, con riguardo al comma 1, per l'esigenza di garantire una trasparente e verificabile gestione del denaro ricevuto e impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto - che possano aver concorso a motivarne l'inserimento nel tessuto normativo primario regionale: sicché, appunto con riguardo al comma 2, si ritiene di poter affermare che la finalità di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, palesemente non di competenza regionale, sia stata l'unica, piuttosto che quella prevalente, ad aver supportato la formulazione di siffatta norma.

18. - In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sopra osservato e considerato, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che con la presente ordinanza viene rimessa alla Corte costituzionale in relazione ai parametri sopra indicati; per l'effetto, il processo, già parzialmente definito, va sospeso in relazione alle residue questioni proposte con l'appello, a norma dell'art. 79 c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale,

I) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione:

- dell'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana;
- dell'art. 14, primo comma, lett. g), dello Statuto della Regione siciliana, sotto altro profilo;
- dell'art. 3, secondo comma, Cost.;
- dell'art. 3, secondo comma, Cost., sotto altro profilo;
- degli artt. 3, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.;
- degli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.;
- degli artt. 3, 24 e 117, secondo comma, lett. l), Cost.;
- dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.;
- dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

b) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione:

- degli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. h), Cost.;
- degli artt. 117, secondo comma, Cost.;

c) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione:

- degli artt. 3, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.;
- degli artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost.;
- dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

II) sospende il giudizio a norma dell'art. 79, primo comma, c.p.a.;

III) ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

IV) riserva ogni definitiva statuizione sull'appello e sul regolamento delle spese processuali, all'esito dell'incidente di costituzionalità, ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a.;

V) dispone che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia:

a) notificata a tutte le parti in causa, al Presidente della Regione siciliana nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) comunicata alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, *presidente*

Antonino Anastasi, *consigliere*

Gabriele Carlotti, *consigliere, estensore*

Pietro Ciani, *consigliere*

Giuseppe Mineo, *consigliere*

Il presidente: De Lipsis

L'estensore: Carlotti

(2014.19.1208)044

PRESIDENZA

Estinzione dell'opera pia Casa della fanciulla "Duca Palmerio Serrovira" di Licata.

Con decreto presidenziale n. 113/serv. 4/S.G. del 15 aprile 2014, è stata dichiarata estinta l'opera pia Casa della Fanciulla "Duca Palmerio Serrovira" di Licata (AG) il cui patrimonio residuo è devoluto al comune di Licata (AG) e ai comuni di riferimento per eventuali beni situati nei rispettivi territori, con assunzione da parte del comune di Licata di ogni rapporto attivo e passivo dell'ente estinto e del personale dipendente.

(2014.16.1049)097

Approvazione del nuovo statuto organico dell'I.P.A.B. Istituto Boccone del Povero "Gurrera-Moncada-Calafato" di Caltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 114/serv. 4/S.G. del 15 aprile 2014, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'I.P.A.B. Istituto Boccone del Povero "Gurrera-Moncada-Calafato" di Caltanissetta, allegato all'atto deliberativo n. 70 del 14 novembre 2011, composto da 26 articoli che costituisce parte integrante del decreto.

(2014.16.1049)012

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Nomina dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica 1 Trapani.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 24/G del 18 marzo 2014, sono stati nominati componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti del

Consorzio di Bonifica 1 Trapani il dott. Marino Davide nato a Palermo il 31 marzo 1966 e il dott. Orlando Gioacchino nato a Palermo il 18 ottobre 1965.

(2014.16.1058)039

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Itaca”. Avviso di pubblicazione del bando relativo alla misura 312, azioni A e C.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Itaca” del Gal Etna, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure PSR Sicilia 2007/2013 LEADER: www.prsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Etna: www.galetna.it, l’avviso di pubblicazione del bando relativo alla misura 312 azioni A e C, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):

- misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.prsicilia.it e www.galetna.it.

(2014.19.1180)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”. Avviso di pubblicazione dell’elenco definitivo delle istanze non ammissibili dell’azione aggiuntiva della misura 413.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure PSR Sicilia 2007/2013 LEADER: www.prsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara: www.galetnaalcantara.it, l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili dell’azione aggiuntiva “Realizzazione di un centro diurno occupazionale per l’inserimento di persone con disabilità in attività micro-imprenditoriali legati alle tradizioni agricole e rurali del territorio del Gal” della misura 413, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):

- misura 413: “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.prsicilia.it e www.galetnaalcantara.it.

La pubblicazione dell’avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.19.1186)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Integrazione della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto n. 414/Gab. del 19 marzo 2014 dell’Assessore per le attività produttive, per il biennio decorrente dalla data del D.A. n. 363/Gab. del 10 febbraio 2014, la Commissione regionale per la coo-

perazione è stata integrata con il componente designato dall’Assessorato dell’economia, dott. Giuseppe Di Leo.

(2014.16.1118)040

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 417 del 20 marzo 2014, il dott. Mallia Giovanni, nato a Siracusa il 16 aprile 1970 e residente a Noto (SR) in via Rocco Pirri, n. 5, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.Francesco, con sede in Lentini (SR), in sostituzione del dott. Garro Giuseppe.

(2014.16.1036)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 419 del 20 marzo 2014, l’avv. Adornetto Pietro, nato a San Cataldo (CL) il 29 giugno 1980 e residente a Caltanissetta in via Ernesto Vassallo, 71/A, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa G.M. Pulito con sede in San Cataldo (CL) in sostituzione dell’avv. Santori Tafuri.

(2014.16.1078)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 420 del 20 marzo 2014, il dott. Dugo Paolo Antonio, nato ad Avola (SR) il 13 settembre 1960 ed ivi residente in via De Curtis, 50, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Solarium, con sede in Solarino (SR), in sostituzione dell’avv. Massimo Grande.

(2014.16.1030)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 421 del 20 marzo 2014, l’avv. Cassibba Antonella, nata a Scicli (RG) il 10 dicembre 1979 ed ivi residente in via Malpighi, 14, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Gaetano Lo Curzio, con sede in Lentini (SR) in sostituzione del dott. Rabito Andrea.

(2014.16.1029)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 424 del 20 marzo 2014, il dott. Miccichè Giuseppe, nato a Caltanissetta il 16 febbraio 1974 ed ivi residente in via Arco Calasberna, 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa CO.IN.AR. con sede in Caltanissetta in sostituzione del dott. Crocifisso Emanuello.

(2014.16.1079)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 427 del 20 marzo 2014, il rag. Artale Giuseppe, nato ad Avola (SR) il 10 settembre 1970 ed ivi residente in via Cavour, 68, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Futura, con sede in Siracusa, in sostituzione dell’avv. De Felice Giovanni.

(2014.16.1038)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 428 del 20 marzo 2014, il dott. Asero Guido Gerardo, nato a Catania il 19 novembre 1968 e residente a Caltanissetta in viale Del Minatore, 62, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.E.C.I., con sede in Gela (CL), in sostituzione dell’avv. Liborio D’Anna.

(2014.16.1024)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 432 del 20 marzo 2014, il dott. Cultrona Filippo, nato a Caltagirone il 15 febbraio 1951 e residente in via Salvo D’Acquisto, 41, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Dueca Nelson, con sede in Bronte (CT), in sostituzione dell’avv. Pasqualetto Salvatore.

(2014.16.1031)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 444 del 7 aprile 2014, il dott. Accardo Vito Giuseppe, nato a Castelvetrano (TP) il 23 gennaio 1969 ed ivi residente in via Lepanto, 126, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giovani Siciliani, con sede in Gibellina (TP), in sostituzione del dott. Giuseppe Aldo Cinà.

(2014.16.1119)041

Scioglimento della cooperativa Athena, con sede in S. Maria di Licodia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 775/6 del 4 aprile 2014 è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/sepiesdecies delle disposizioni attuarive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.	Del
Athena	S. Maria di Licodia	2472350871	775/6	4/4/2014

(2014.16.1025)042

Proroga della gestione commissariale della cooperativa FOX 17, con sede in Scicli.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 445 del 7 aprile 2014, è stata prorogata per quattro mesi la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 967/Gab. del 25 ottobre 2012, della cooperativa FOX 17, con sede in Scicli (RG).

Viene confermato nell'incarico il commissario straordinario avv. Annalisa Petitto.

(2014.16.1120)040

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica ed integrazione del decreto 31 luglio 2013, relativo alla costituzione del Comitato unico di garanzia dell'Amministrazione regionale.

Con decreto n. 2518 del 17 aprile 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha modificato e integrato il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013 di costituzione del Comitato unico di garanzia dell'Amministrazione regionale, con la nomina dei seguenti componenti:

– dott.ssa Vincenza Gambino, rappresentante del sindacato COBAS CODIR, quale componente titolare, in sostituzione della dott.ssa Emilia Martorana;

– sig.ra Giada Toscano, rappresentante del sindacato CISL FP, quale componente titolare, in sostituzione della sig.ra Giuseppa Alessi;

– sig. Giuseppe Di Franco, rappresentante del sindacato UGL, quale componente titolare, in sostituzione della dott.ssa Maria Grazia Sottile;

– dott.ssa Gabriella Santaguida, rappresentante del sindacato DIRSI, quale componente supplente, in sostituzione della dott.ssa Angelina Varisano;

– sig.ra Rosanna Siragusa, rappresentante del sindacato CISL FP, quale componente supplente, in sostituzione della sig.ra Giada Toscano;

– ing. Salvatore Presti, rappresentante del sindacato UGL, quale componente supplente, in sostituzione del sig. Agostino Fascellaro;

– dott.ssa Adriana P. Palmeri, quale componente supplente, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, in sostituzione della dott.ssa Ilde Scaglione.

I componenti sopra nominati rimangano in carica fino allo scadere dei quattro anni di durata del CUG, a partire dalla data della sua costituzione, avvenuta con il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013.

Gli incarichi possono essere rinnovati per un ulteriore quadriennio e sono svolti senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

(2014.18.1167)008

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 132 del 7 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata

la convenzione stipulata con il sig. Passavia Giuseppe, nato a Palermo il 21 luglio 1991 e residente a Misilmeri (PA) in via L. 29 n. 42/B, con la quale lo stesso - in qualità di amministratore unico dell'impresa denominata Agenzia Italia Group s.r.l. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Palermo, corso dei Mille n. 919/G, cap. 90123, codice M.C.T.C. PAA384 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2014.16.1052)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio denominato "Interprofidi - soc. coop. di garanzia fidi tra liberi professionisti", con sede in Acate.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 137 dell'11 aprile 2014, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla medesima legge, il nuovo statuto modificato del consorzio denominato "Interprofidi - soc. coop. di garanzia fidi tra liberi professionisti", con sede in Acate (RG), via Cavour n. 43/I.

(2014.16.1032)039

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione dell'impiantistica di un progetto nel comune di Gela.

Con decreto n. 2523 del 23 dicembre 2013 del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata al commissario ex OPCM n. 3887/2010 (Gestore IPPC) l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e la gestione dell'impiantistica concernente il progetto "Implementazione e completamento del sistema impiantistico previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi - realizzazione della vasca "E" e dell'impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB)" da realizzare in c.da Timpazzo nel comune di Gela.

(2014.16.1081)119

Provvedimenti concernenti estromissione dal finanziamento di progetti relativi alla linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI - seconda finestra.

Con decreto n. 60 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014, reg. 1, fg. n. 22, il progetto presentato dalla Provincia regionale di Catania, nell'ambito del PIST 14 operazione 20, denominato "Centro Fieristico Le Ciminieri", per un finanziamento concedibile di € 2.400.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 36 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.19.1172)131

Con decreto n. 63 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014, reg. 1, fg. n. 24, il progetto presentato dal comune di Sant'Angelo Muxaro, nell'ambito del PIST 4 operazione 40, denominato "Risparmio energetico nella pubblica illuminazione", per un finanziamento concedibile di € 48.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 36 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.19.1171)131

Con decreto n. 64 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il

20 marzo 2014, reg. 1, fg. n. 25, il progetto presentato dalla Provincia regionale di Palermo, nell'ambito del PIST 22 operazione 8, denominato "Lavori per la riduzione delle emissioni climateranti - interventi sulle centrali termiche di proprietà pubblica - PIST Città reti Madonie e Termini", per un finanziamento concedibile di € 873.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 36 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.19.1170)131

Provvedimenti concernenti estromissione dal finanziamento di progetti relativi alla linea di intervento 2.1.2.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VI - seconda finestra.

Con decreto n. 61 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014, reg. 1, fg. n. 23, il progetto presentato dal comune di Butera, nell'ambito del PIST 8 operazione 41, denominato "Energie ed agroenergie del territorio", per un finanziamento concedibile di € 400.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 35 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.19.1173)131

Con decreto n. 65 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2014, reg. 1, fg. n. 26, il progetto presentato dal comune di Carini, nell'ambito del PIST 26 operazione 1, denominato "Redazione del piano energetico ambientale", per un finanziamento concedibile di € 240.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 35 del 3 febbraio 2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è stato estromesso dal finanziamento.

(2014.19.1169)131

Approvazione del progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Agira, proposto dalla ditta Mugavero Rosario.

Con decreto n. 337 del 27 marzo 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, tra cui inerti, in c.da Mandre Bianche nel comune di Agira (EN), foglio 88, part.lla 55 (q.p.) della ditta Mugavero Rosario, con sede legale in via Cavallotti n. 49 nel comune di Leonforte (EN) e impianto sito in c.da Mandre Bianche nel comune di Agira (EN) e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R5 e R13 di cui all'allegato C al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2014.16.1034)119

Autorizzazione alla ditta S.E.A.P. Società europea appalti pubblici s.r.l., con sede legale in Aragona, per la realizzazione e la gestione di una stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi nel comune di Lercara Friddi.

Con decreto n. 338 del 27 marzo 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta S.E.A.P. Società europea appalti pubblici s.r.l., con sede legale nella Zona industriale - Area ASI - Rustico A/6 nel comune di Aragona (AG), l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di una stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi, tra cui R.S.U., nel comune di Lercara Friddi (PA) nell'area di sviluppo industriale, f.m. 27, part.lle 604 e 605, lotti n. 8 e n. 9 (zona omogenea D2), per svolgere le operazioni D13 o R12 di cui agli allegati B e C al D.lgs. e ss.mm.ii.

(2014.16.1035)119

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Caltaqua S.p.A. per lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio della rete fognaria del comune di Villalba.

Con decreto n. 401 del 4 aprile 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso a Caltaqua S.p.A., nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato per il comune di Villalba, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Vascelli a servizio della rete fognaria del comune di Villalba, potranno essere scaricate nel Vallone Frà Cristoforo per una potenzialità dell'impianto corrispondente a 4100 ab. eq. con una portata nera media non superiore a 37 mc/h.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.16.1033)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione dell'elenco degli enti pubblici e delle organizzazioni private accreditati all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale.

Con decreto n. 938 del 30 aprile 2014 del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stato approvato l'elenco degli enti pubblici e delle organizzazioni private che hanno presentato istanza entro i termini previsti dalla circolare 23 settembre 2013 e che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale.

Il predetto decreto ed il relativo elenco saranno pubblicati nel sito del Servizio civile (www.serviziocivilesicilia.it) e nel sito della Regione siciliana/Dipartimento famiglia e politiche sociali/Servizio Civile (www.regione.sicilia.it/famiglia).

(2014.19.1188)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 517 dell'1 aprile 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Maria F. Miano" sita in Solarino (SR), via Don Minzoni n. 7, alla società denominata "Kardia Centro di diagnostica e terapia cardiovascolare della dott.ssa Maria Francesca Miano & C. s.a.s.", avente la stessa sede.

(2014.16.1074)102

Con decreto n. 518 dell'1 aprile 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Floresta Maria" sita in Giarre (CT), via Calderai n. 36/41, alla società denominata "Studio di Odontoiatria della dr.ssa Floresta Maria & C. s.a.s.", avente la stessa sede.

(2014.16.1075)102

Con decreto n. 519 dell'1 aprile 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di ostetricia e ginecologia già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Marino Maria Rosa" sita in Mazara del Vallo (TP), via Santa Maria delle Giunmarre n. 57/A, alla società denominata "Ambulatorio Ostetricia e Ginecologia della dott.ssa Marino Maria Rosa & C. s.a.s.", avente la stessa sede.

(2014.16.1073)102

Con decreto n. 520 dell'1 aprile 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria già gestito dalla ditta individuale "dott. Alfio Florio" sita in Giardini Naxos (ME) alla società denominata "C.O.D. s.r.l.", sita nello stesso comune e contemporaneamente si approva il trasferimento della sede operativa dalla via Umberto I n. 294 alla via Consolare Valeria n. 64.

(2014.16.1070)102

Trasferimento della sede operativa della società denominata Emolab s.a.s., sita nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 521/2014 dell'1 aprile 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell'accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della società denominata "Emolab s.a.s." sita nel comune di Ragusa, da via Paestum n. 19 a via Psamida n. 2/4.

(2014.16.1071)102

Integrazione dell'autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 1179/11 rilasciata alla Casa di cura G.B. Morgagni di Catania.

Con decreto n. 531 dell'1 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono stati integrati il D.D.G. n. 2764 del 29 dicembre 2011 e il successivo D.D.G. n. 626 del 3 aprile 2012 inserendo nell'elenco delle branche specialistiche - già autorizzate la disciplina di "Riabilitazione".

Conseguentemente, il legale rappresentante della Casa di cura "G.B. Morgagni" sita in Catania - via del Bosco n. 105, è stato autorizzato all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in carico ed alla continuità assistenziale relativa all'episodio di malattia che ha determinato il ricovero:

- neurochirurgia;
- oncologia;
- ORL;
- ortopedia;
- riabilitazione;
- urologia.

Il provvedimento è stato inserito integralmente nel sito web del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.16.1076)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 568 del 7 aprile 2014, lo stabilimento della ditta Azienda agricola Fisicaro Carmelo, con sede in Agira (EN) nella contrada Grazia Vecchia, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di imballaggio uova e ovoli prodotti (sez. X) per uova in guscio.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento F4P3Q e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.16.1068)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 569 del 7 aprile 2014, lo stabilimento della ditta Mormorio s.r.l. sito in Marsala (TP) nella contrada Ponte Fiumarella, n. 347, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro ai

fini dell'esercizio dell'attività di: 1) deposito frigorifero e impianto autonomo di riconfezionamento, attività generali (sez. 0) per prodotti della pesca, 2) locale cernita e sezionamento, prodotti della pesca (sez. VIII) per prodotti della pesca.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento F6K2C e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.16.1069)118

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Rinaldi s.n.c. di Rinaldi Francesco & C., con sede in Castel di Lucio.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 570 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT K4R4Q CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Rinaldi s.n.c. di Rinaldi Francesco & C., con sede in Castel di Lucio (ME) nella contrada Chianu Agnuni, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2014.16.1060)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 571 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT 19 870 CE a suo tempo attribuito alla ditta Zarba Giuseppe, con sede in Gela (CL) nella via Erasistrato, n. 10, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione IT 19 870 CE è stato cancellato dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1062)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 572 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT 2188 F a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Marsacarni Import-export s.r.l., con sede in Marsala (TP) nella contrada Dammusello, via Trapani Km 26, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1061)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 573 del 7 aprile 2014, il riconoscimento CE M5E2L IT a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Lisa Santo e Francesco s.n.c., con sede in Milazzo (ME) nella via Col. Bertè, n. 45, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1063)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 574 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT 19 279 CE a suo tempo attribuito alla ditta Azienda agricola Filpi Corrado, con sede in Santa Cristina Gela (PA) nella contrada Fifi, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione IT 19 279 CE è stato cancellato dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1067)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 575 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT U4X7B CE a suo tempo attribui-

to alla ditta SO.GE.A. di Fricano Salvatore & C. s.n.c., con sede in Casteldaccia (PA) nella contrada Granatelli, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione IT U4X7B CE è stato cancellato dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1066)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 576 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT 9 3407 L CE a suo tempo attribuito alla ditta Romano Giuseppe, con sede in Palermo nella via Ammiraglio Rizzo, n. 64, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione IT 9 3407 L CE è stato cancellato dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1065)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 577 del 7 aprile 2014, il riconoscimento IT 2223 S CE a suo tempo attribuito alla ditta Il Monte piccola società cooperativa a r.l., con sede in Palermo nella via Cardinale Rampolla, n. 4, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione IT 2223 S CE è stato cancellato dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.16.1064)118

Accreditamento istituzionale della Residenza sanitaria assistita Papa Giovanni, gestita dall'omonima società cooperativa sociale a r.l., sita in Floridia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 585 dell'8

aprile 2014, il legale rappresentante della società cooperativa sociale a r.l. Papa Giovanni, con sede legale in Floridia, via Poliseno n. 4, è stato autorizzato anche ai fini dell'accreditamento alla gestione ed all'esercizio dell'omonima R.S.A. sita in Floridia (SR) - c.da Izzo Vignarelli Zona Artigianale s.n., per n. 20 posti letto.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.16.1072)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 263 del 15 aprile 2014, è stata concessa, ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Arabicaffè s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Catania, via S. Giuseppe La Rena n. 86, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg/giorno.

(2014.16.1086)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 264 del 15 aprile 2014, è stata concessa, ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Compagnia Meridionale Caffè S.p.A., con sede legale e stabilimento nel comune di Catania, Zona Industriale, XXI Strada, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione superiore a 450 Kg/giorno.

(2014.16.1087)119

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 10 aprile 2014.

Autorizzazione unica ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

AI LIBERI CONSORZI (GIÀ PROVINCE REGIONALI) DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI

AI S.U.A.P. DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA AGLI UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO 2 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Il regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, emanato con DPR 13 marzo 2013, n. 59, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 29 maggio 2013, disciplina la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA), diretta a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale.

Con circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, il Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ha altresì chiarito che sono soggetti al nuovo procedimento autorizzativo (AUA) tutti gli impianti produttivi non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) anche quando si tratti di una grande impresa.

Il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'Autorizzazione unica ambientale, della durata di 15 anni, dei titoli abilitativi espressamente indicati dall'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Resta salva la facoltà attribuita alla Regione dall'articolo 3, comma 2, del regolamento in questione, di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'AUA, estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3.

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la singola attività produttiva, intesa come il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Esso dovrà inoltre garantire un efficace coordinamento dei soggetti

coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluiscce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14 -ter, comma 6 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'autorità competente assume la responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti (titoli abilitativi); l'AUA è quindi un unico provvedimento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

L'emanaazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, non appare per il momento modificare il quadro complessivo delle competenze nonché le modalità di rilascio dell'AUA.

Infatti, giusto l'art.10, 1° comma, le funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane verranno definite con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, ove si prevede che, decorso il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 2 (6 mesi), il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individuerà i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione dell'articolo stesso.

Sino a quella data, i liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono territorialmente con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, e le relative funzioni sono quelle delle rispettive Province regionali. Infatti, l'art. 1, 6° comma, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, prevede che:

"Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane".

Sulla base di quanto evidenziato, i liberi Consorzi, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni, già delle Province, di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b).

Si ritiene infine di approfondire alcuni aspetti applicativi del provvedimento in questione relativamente al Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Innanzitutto, occorre ricordare che la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", all'articolo 6 - Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto

impatto ambientale prevede che le Province regionali rilascino autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale da individuare con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto cognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Dette attività sono state individuate con i successivi decreti del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, e n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998. Pertanto, per le attività trasferite, la competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), sulle autorizzazioni previste all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del regolamento (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 e autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), permane intestata ai liberi Consorzi.

Per tutte le altre attività soggette ai titoli autorizzativi previsti all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), il soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), è il servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente, che si avvale delle proprie unità operative di Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta alle quali, pertanto, occorrerà fare riferimento anche per la trasmissione degli atti e dei vari flussi documentali afferenti al procedimento.

Infine, anche per riscontrare richieste di chiarimenti pervenute al riguardo, si ritiene necessario precisare che, per quanto attiene all'utilizzo in stabilimenti esistenti di materiali a suo tempo non previsti in autorizzazione, ivi compresi quelli per i quali è consentito il recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, come individuata all'art. 268, comma 1, lett. o), a dover valutare se sussistano le condizioni di modifica sostanziale di cui alla lett. m-bis) dello stesso articolo.

In ogni caso, la procedura semplificata di cui all'art. 216, giusto il 6° comma dello stesso articolo, sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

Le suesposte considerazioni devono in ogni caso tenere conto del fatto che l'autorizzazione viene rilasciata allo "stabilimento", come definito alla lett. h) del 1° comma dell'art. 268, D.Lgs. n. 152/2006 e cioè, al complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni....; ciò indipendentemente dalle materie prime utilizzate, anche se trattasi di rifiuti destinati al recupero ai sensi dell'art. 216 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.

Ogni disposizione emanata dallo scrivente Assessorato del territorio e dell'ambiente, in materia di emissioni in atmosfera e incompatibile o in contrasto con le nuove disposizioni derivanti dalla normativa sull'autorizzazione unica ambientale, è da intendersi superata.

La presente direttiva verrà pubblicata nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente: GULLO

(2014.19.1226)119

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valentini Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanno Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Señorita di Giuseppe Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaría Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Cocco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamento", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P. della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA NON VALIDA DALLA DATA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA G.U.R.S.

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, *redattore*